

Allegato 1 – Risultati della consultazione dei RUP

CONTENUTO POLIZZE (ARTT. 24, 31, 103 E 104)	
N°	Difficoltà più frequenti
9	Rilascio polizze per importi inferiori a 40.000€
9	Trovare polizze tipo conformi a quanto richiesto
17	Applicazione delle riduzioni per certificazioni di cui all'art. 93 c.7 con rischio di annullamento valore garanzia
3	Esaminare polizze rilasciate da paesi esteri UE ed extra UE (Romania e Gibilterra)
3	Generale difficoltà ad esaminare polizze assicurative
2	Verifica abilitazione soggetto rilasciante
9	Mancanza di Polizza per RUP dipendente PA
3	Mancanza indicazione polizza per DL, verifica progetto
7	Generale difficoltà a stipulare polizza a favore di dipendenti pubblici
1	L'assicurazione dei dipendenti non contempla il CSP/CSE
1	Mancanza di chiarezza circa l'applicazione dell'art. 183 c. 15 che richiama il 103 - quindi garanzia provvisoria
4	Non chiaro se nelle more del decreto di cui all'art. 103 c. 9 vale ancora il DM 123/2004
1	Non confermata la richiesta ai progettisti della polizza assicurativa a copertura dell'errore progettuale (art. 111 del d.lgs. n. 163/06 e art. 269 del DPR 207/2010). La generica garanzia contro i rischi professionali non appare sufficiente
1	Art. 103 c.6 richiesta fidejussione per rata saldo doppiamente rispetto art. 103 c.1 garanzia definitiva
1	Non chiara applicazione art. 103 c. 2 su incameramento garanzia
2	Difficoltà a definire requisiti per polizze per raggruppamenti

N°	Soluzioni correttive più frequenti
5	Stabilire importo minimo sotto il quale non è richiesta polizza assicurativa
6	Stabilire polizze tipo standard anche per S e F
3	Elenco accessibile direttamente via web delle società, anche estere, autorizzate a rilasciare cauzioni. Call center dedicato
8	Prevedere polizza assicurativa specifica per funzioni RUP a carico SA
2	Predisposizione modelli ministeriali tipo di polizze
5	Prevedere la scelta di un unico criterio di riduzione della garanzia nel caso di presenza di più certificazioni
1	Chiarire ambito applicativo dell'art. 183 c. 15 per il riferimento alla garanzia provvisoria
1	Armonizzare in un'unica LG le procedure per polizze/garanzie
2	Per importi inferiori ai 40.000 € considerare sufficiente la RC professionale
5	Proporre per i dipendenti polizze omnicomprendenti in analogia al DPR 137/2012
1	Reintrodurre la assicurazione per errore progettuale
1	Eliminare previsione 103 c.6 ritenuto doppio rispetto 103. c.1 per importi minori
1	Dare indicazioni per polizza per verifica progetto
1	Definire schemi tipo anche per polizze estere

In merito, si evidenziano le difficoltà applicative di cui all'articolo 93, comma 7, per riduzioni garanzie: in particolare, si teme l'azzeramento della polizza stessa in caso di possesso di diverse certificazioni. E' apparsa, altresì, frequente una generale difficoltà a riscontrare sul mercato polizze idonee per i dipendenti pubblici. Sono state segnalate difficoltà procedurali con i soggetti preposti al rilascio delle stesse, nonché la mancata

previsione di polizza assicurativa per il RUP a carico della stazione appaltante. In numerosi casi viene dunque richiesta l'integrazione delle previsioni di cui all'articolo 24, comma 4, anche per lo svolgimento del ruolo del RUP. Analogamente è stata segnalata l'apparente mancata previsione per il ruolo del direttore dei lavori e del verificatore progetto.

Anche per le polizze in esecuzione è stata segnalata l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per le garanzie, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica può essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro). Tra le alternative proposte si demanda anche alla discrezionalità della stazione appaltante se decidere di avvalersi solo della presentazione di una polizza di RC professionale.

In generale è stata richiesta la definizione di schemi/modelli tipo di polizze e la conseguente definizione delle previsioni di cui all'articolo 103, comma 9, nonché il richiamo esplicito in transitorio del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 12 marzo 2004, n. 123, quale riferimento fino ad allora applicabile.

Si segnala anche qualche difficoltà per la corretta lettura delle polizze acquisite, nonché della legittimità del soggetto referente dell'emissione della stessa; a tal proposito è stata proposta la formazione di un sito web direttamente consultabile, ovvero call center dedicato. Sono stati auspicati, altresì, chiarimenti circa la presenza di polizze rilasciate da paesi UE o extra UE.

AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 € (ART.36)	
N°	Difficoltà più frequenti
69	Le risposte evidenziano complessità della procedura di affidamento che non si differenzia da quella di importo pari o superiore a 40.000 euro, tempi lunghi di espletamento
45	Le risposte evidenziano difficoltà nella previsione dell'adeguata motivazione
16	Le risposte lamentano l'appesantimento derivante dalla necessità di adottare la determina a contrarre prima avvio della procedura
27	Le risposte lamentano la complessità dei controlli su tutti i requisiti di ordine generale, tempi lunghi, mancanza di una banca dati
31	Le risposte evidenziano difficoltà a lavorare sul MEPA per complessità del sistema, mancanza di risposta da parte OE per piccoli importi, mancanza di chiarezza nelle modalità di operare sul MEPA, difficoltà a selezionare OE da invitare
32	Le risposte lamentano difficoltà ad applicare le linee guida ANAC in quanto introducono una disciplina diversa da quella contenuta nel codice, appesantiscono la disciplina rispetto alla normativa
6	Evidenziano che il sistema SIMOG non è allineato con le procedure previste dal D.Lgs 50/2016 con difficoltà operative
	Problematiche varie sollevate: necessità di richiedere le cauzioni per piccoli importi appesantisce la procedura; livello progettazione esecutiva è un appesantimento per piccoli affidamenti; richiesta di poter invitare fornitori locali; mancanza di modulistica; obblighi di pubblicità art. 29 è un appesantimento
13	<i>Non lamentano difficoltà</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
	Richiesta di semplificazione, articolazione per fasce di importo entro le quali possibile affidamento diretto ad unico operatore posta soglia 20.000 euro; eliminazione richiesta più preventivi per acquisti sotto 20.000 euro; richiesta elevazione importo 1.000 euro
	Richiesta eliminazione previsione di adeguata motivazione e richiamo all'applicazione dei principi, previsione di fasce di importo, richiesta se più preventivi assolvono ad obbligo motivazione
	Richiesta di prevedere la possibilità di adottare un unico atto che contiene le motivazioni e l'iter seguito
	Richiesta di diminuzione requisiti da controllare, sito unico su cui controllare, controllo sul tipo DURC on-line
	Richiesta di semplificazione, innalzamento della soglia per la quale non deve essere utilizzato
	In generale si richiede una semplificazione della normativa per consentire affidamenti in termini temporali brevi per importi piccoli con previsioni anche articolazioni per fasce
	Richiesta di non applicazione del criterio qualità/prezzo per gli appalti di importo inferiore a 40.000 anche in caso di appalti ad alta intensità lavorativa (art. 50)
	Non applicazione della norma su commissione ANAC (art. 78) per appalti di importo inferiore a 40.000 aggiudicati con il criterio qualità/prezzo
	Richiesta di applicazione degli affidamenti di somma urgenza (art. 163) anche a forniture e servizi

In generale, si richiede una semplificazione delle procedure nel sotto soglia introducendo strumenti quali i controlli a campione o la riduzione degli adempimenti amministrativi in capo al RUP o la verifica dei motivi di esclusione del concorrente. Ciò anche al fine di chiarire l'ambito applicativo della disciplina del sotto soglia alla luce delle linee guida adottate dall'ANAC.

(ART. 36)	
N°	Difficoltà più frequenti
51	Le risposte evidenziano difficoltà ad applicare le disposizioni, emerge confusione nelle risposte tra affidamenti inferiori a 40.000 euro e quelli superiori, applicano indagini di mercato anche sotto 40.000 euro per difficoltà a fornire adeguata motivazione; lamentano la mancanza di chiarezza nelle linee guida ANAC; difficoltà a costituire elenchi di OE ed a capire se quelli esistenti sono ancora validi; non sanno cosa fare se pervengono un numero inferiore a 5 o 10 manifestazione di interesse
37	Le risposte segnalano allungamento dei tempi , difficoltà a svolgere le indagini di mercato. Molte risposte sono riferite anche ad affidamenti inferiori a 40.000 euro
37	Le risposte lamentano difficoltà a formare e gestire gli elenchi, tempi lunghi per i controlli della prefettura , non tutte le categorie vengono coperte, mancanza di risposte da parte degli operatori agli inviti , tempi lunghi per i controlli sulle dichiarazioni ; attività onerosa e carente e non esaustiva; problemi degli elenchi con la partecipazione in RTI e con avvalimento
29	Le risposte sul tema manifestazioni interesse lamentano l'arrivo di troppe manifestazione d'interesse e le difficoltà a restringere in mancanza di criteri di selezione ; problemi sul sorteggio pubblico e contestazione degli OE sul sorteggio; problemi per impossibilità di incamerare la cauzione nel caso OE che non vogliono sottoscrivere il contratto
30	Difficoltà ad utilizzare il MEPA per difficoltà nell'utilizzo, difficoltà a trovare le imprese, non sempre è conveniente in termini economici, operatori non partecipano o non accettano ordini piccoli; non copre tutte le categorie di forniture e servizi, problemi sul principio rotazione

N°	Soluzioni correttive più frequenti
	Richiesta di disciplina dei termini procedurali, richiesta possibilità utilizzare elenchi di altre stazioni appaltanti; necessità di chiarimenti sul principio di rotazione, disciplina del Mercato elettronico
	Richiesta di poter invitare OE del territorio

In generale si tratta di difficoltà applicative non legate strettamente al Codice, bensì agli atti attuativi (quali le linee guida ANAC) e agli strumenti operativi utilizzati (quali il MEPA). Per questi aspetti l'intervento correttivo si limita alla semplificazione in generale delle procedure, di cui al punto precedente, rinviando agli atti attuativi la soluzione delle problematiche di dettaglio affrontate.

AFFIDAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA SOTTO SOGLIA (ART. 36, COMMA 3)	
N°	Difficoltà più frequenti
4	Scarsa chiarezza e disorganicità della normativa
1	Interpretazione dell'art. 20 relativo alle opere realizzate a cura e spese dei privati e coordinamento con la disciplina delle opere a scomputo
3	Difficoltà ad applicare le procedure ordinarie (aperte) per le opere di urbanizzazione di minore rilievo economico
1	Difficoltà di utilizzo delle banche dati per la verifica dei requisiti degli OE e criticità inerenti il funzionamento di AVCpass
1	Difficoltà applicative ed esigenza di aggiornamento ed esplicitazione della normativa anche tramite manuali operativi
1	Mancato rispetto dei termini contrattuali di esecuzione delle opere e conseguente contenzioso
2	Onerosità del percorso procedimentale per il Comune

5	Difficoltà ad applicare il codice e altre disposizioni in materia di investimenti pubblici alla realizzazione di opere da parte dei soggetti privati
1	Difficoltà ad applicare l'istituto del soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Prevedere un articolo specifico e chiaro, nonché manuali operativi
2	Consentire l'applicazione della procedura negoziata a cinque o le procedure semplificate di cui all'art. 36, comma 2 per il sotto soglia
1	Soppressione AVCpass o individuazione di uno strumento alternativo più efficace
1	Prevedere l'istituzione di un organo di supporto per la corretta ed uniforme applicazione della normativa
2	Delegare ai soggetti lottizzanti l'esecuzione delle opere
5	Consentire l'esecuzione diretta da parte del lottizzante delle urbanizzazioni secondarie di minore rilevanza economica

Le segnalazioni riguardano principalmente l'esigenza di riformulare la norma in termini di maggiore chiarezza e organicità.

E' segnalata, inoltre, l'onerosità di imporre al privato l'affidamento delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia mediante procedura aperta.

Un'altra segnalazione riguarda la difficoltà di interpretazione ed applicazione dell'articolo 20, relativo alle opere che i privati si impegnano a realizzare a titolo gratuito nell'ambito di convenzioni urbanistiche, escluse dal campo di applicazione del codice. A tale proposito si segnala un recente parere ANAC non allineato all'indicazione normativa.

E' stata riproposta, altresì, la questione delle difficoltà legate all'applicazione della normativa appaltistica a soggetti privati, giungendo a chiedere l'esclusione dall'ambito oggettivo anche delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia.

La consultazione ha inoltre evidenziato che alcune ambiguità nella formulazione della previgente disciplina riprodotta all'interno del nuovo codice continuano a generare difformità di comportamento nell'interpretazione ed applicazione di questa disciplina. In particolare, dalle segnalazioni emerge che secondo alcuni comuni la gara deve essere sempre bandita dai comuni stessi.

Quanto alle possibili soluzioni correttive, è stato suggerito:

- una riformulazione della normativa in materia;
- la reintroduzione delle procedure negoziate per le opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia;
- la possibilità di consentire l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia da parte del privato;
- l'adozione di strumenti operativi di supporto.

VERIFICA DEI REQUISITI DELL'AGGIUDICATARIO NEL SOTTO SOGLIA (ART. 36)	
N°	Difficoltà più frequenti
64	Lunghezza dei tempi di risposta degli enti/soggetti competenti al rilascio delle certificazioni e mancati riscontri
43	Complessità dell'attività di controllo in generale
21	Complessità dell'attività di controllo rispetto agli affidamenti di minore rilevanza economica
63	Inefficienze, disfunzioni e limiti del sistema AVCpass
7	Mancato aggiornamento di AVCpass al nuovo Codice

7	Dubbi interpretativi in merito all'applicabilità della BDOE ed ora dell'AVCpass agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro (SMARTCIG)
30	Mancata attivazione banca dati operatori economici di cui all' art. 81 (o di banche dati "celeri")
14	Incertezze applicative sulla verifica dei requisiti in caso di acquisti sul MEPA
9	Difficoltà e tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCpass
9	Chiarimenti su come effettuare le verifiche in caso di acquisizioni d'urgenza (anche per importi inferiori a 40.000, euro)
15	Difficoltà interpretative e lacune nella normativa
1	Complessità di verifica dei requisiti nei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
1	Mancato utilizzo delle banche dati da parte degli OE
2	<i>Richiesta PIN all'INPS inevasa</i>
3	Lunghi tempi di attesa del DURC in caso di mancato rilascio in fase di richiesta o per difficoltà di natura tecnica
10	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente
6	Lunghhezza e difficoltà di riscontro da parte dei Tribunali anche per quanto riguarda le procedure concorsuali
3	Incertezze sulla tipologia di verifiche da effettuare negli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro o sui micro affidamenti
3	incertezze sulle verifiche a campione durante la gara secondo quanto previsto dal previgente art. 48 con riguardo alle gare telematiche
6	Coesistenza tra sistema AVCpass e modalità tradizionali di verifica dei requisiti
3	Requisiti di difficile accertamento anche sotto il profilo dell'individuazione degli enti competenti
2	Modalità di verifica del requisito di cui all'art. 80, comma 2 (assenza di cause ostative ex art. 67 Codice antimafia)
1	Dubbi sulla necessità di acquisizione del certificato dei carichi pendenti
2	Difficoltà ad effettuare le verifiche nei confronti degli operatori economici di altro Stato UE od altri operatori esteri
1	Individuazione della documentazione a corredo dell'offerta
1	Difficoltà nella compilazione del DGUE (da parte delle MPMI)
1	Incertezza in merito ai controlli da effettuare ai fini dell'ammissione/esclusione in applicazione dell'art. 29.
1	<i>Incertezze in merito all'accertamento della regolarità contributiva: si chiede se il DURC debba essere prodotto da concorrente e come valutare la gravità della violazione (questo sembra un quesito non una criticità)</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	Introduzione di sistemi di qualificazione in cui gli operatori economici sono verificati all'origine anche da appositi soggetti istituzionali diversi dalle stazioni appaltanti (es. a livello regionale, Camere di commercio, ecc.)
59	(Velocizzare l')Attivazione della banca dati degli operatori economici ex art. 81, o di altra banca dati di facile accesso e consultazione, con indicazione delle caratteristiche: riscontri in tempo reale, semplicità della richiesta, richiesta non legata alla procedura ma all'operatore in analogia al sistema del DURC on line
44	Limitare o escludere, o prevedere le verifiche a campione, o considerare sufficiente l'autodichiarazione in ragione della fascia d'importo: sotto soglia, 40.000 euro; micro affidamenti (importi fino a 5.000 euro o 1.000 euro)
41	AVCpass: eliminazione ovvero: semplificazione anche sul modello del DURC <i>on line</i> , implementazione per l'acquisizione completa di tutte le certificazioni, aggiornamento al nuovo Codice e miglioramento delle funzionalità.

9	Semplificazione delle verifiche in caso di acquisizioni sul MEPA gestito da CONSIP, in particolare prevedendo che le verifiche complete siano eseguite direttamente dal gestore del MEPA
10	Chiarire la portata degli obblighi di verifica con riformulazione dei commi 5 e 6 dell'art. 36 anche con la previsione di direttive per la corretta applicazione della normativa, ad es. con elaborazione di <i>check list</i>
1	Accentrare le funzioni di verifica a livello di stazione appaltante
1	Attestazione simile alla SOA anche per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria
5	Migliorare, semplificare e velocizzare il funzionamento della BDNA, anche tramite collegamento con AVCpass
13	Prevedere verifiche attraverso accessi diretti (<i>on line</i>) alle banche dati degli enti competenti al rilascio delle certificazioni, anche in analogia al sistema del DURC <i>on line</i>
2	Eliminare il controllo a campione nelle gare telematiche
3	Consentire le verifiche col sistema tradizionale o lasciare libertà di scelta alle stazioni appaltanti
1	Prevedere la verifica in tempo reale prima dell'apertura delle offerte
1	Per gli affidamenti d'urgenza prevedere l'inserimento nei contratti della clausola risolutiva espressa
1	Limitare la richiesta del DURC al momento del pagamento finale
1	Creare forme di collegamento o coordinamento con istituzioni internazionali per semplificare le verifiche degli operatori esteri
1	Prevedere il silenzio-assenso in caso di mancata risposta degli enti certificanti nei termini
1	Attivare modalità di verifica della regolarità fiscale attraverso un sistema simile al DURC <i>on line</i>
1	Eliminare le verifiche antimafia per i procuratori
1	Prevedere un DGUE semplificato
1	Contrasto tra codice e linee guida in merito ai soggetti da controllare (nel codice solo l'aggiudicatario, nelle LG anche il secondo)

In particolare:

LUNGHEZZA DEI TEMPI DI RISPOSTA DEGLI ENTI/SOGGETTI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI E MANCATI RISCONTRI

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa. La lunghezza dei tempi di riscontro e i casi di mancato riscontro sono peraltro particolarmente avvertiti negli appalti di minore rilevanza economica, ove si consideri la maggiore celerità che dovrebbe caratterizzare le procedure semplificate e gli affidamenti che rivestono carattere di urgenza, anche in senso lato.

Le segnalazioni riguardano principalmente i certificati di regolarità fiscale, i casellari e le ulteriori certificazioni acquisibili presso i tribunali, in particolare per quanto attiene alle procedure concorsuali (fallimenti).

COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO IN GENERALE

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale presente anche nella previgente normativa.
- **PROPOSTE COMUNI AD ENTRAMBE LE CRITICITÀ:** diverse sono le soluzioni correttive proposte; peraltro non sempre si prestano ad essere attuate in via legislativa, bensì attraverso l'adozione di soluzioni tecniche a normativa invariata. Queste soluzioni si possono raggruppare fondamentalmente nelle seguenti ipotesi risolutive:

➤ **"prequalificazione degli operatori economici"** da parte di soggetti istituiti/operanti a livello centrale/territoriale: in tale soluzione, simile alla

fattispecie degli elenchi ufficiali di operatori economici o ai sistemi di qualificazione degli enti aggiudicatori nei settori speciali, si rinviene il vantaggio di esimere la singola stazione appaltante dallo svolgimento delle attività di verifica già esperito a monte dai soggetti preposti;

- **tempestiva attivazione della banca dati nazionale degli operatori economici.** Evidentemente la soluzione proposta riguarda non le modifiche da apportare al codice, ma i tempi e le modalità di attuazione dell'art. 81, atteso che sono indicate le caratteristiche ideali che la BDOE dovrebbe assumere (es. sistema sganciato dalle procedure di gara, simile al sistema del DURC *on line*, con accesso semplice, richiesta limitata di dati ed esito immediato);
- **introduzione dell'istituto del silenzio assenso.**

COMPLESSITÀ DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO RISPETTO AGLI AFFIDAMENTI DI MINORE RILEVANZA ECONOMICA (E NEI CASI DI URGENZA)

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità e l'esigenza di semplificare l'attività di verifica è segnalata in rapporto a diverse fasce d'importo (sotto soglia, 40.000 euro, micro affidamenti per importi fino a 5.000 euro o a 1.000 euro)
- **PROPOSTE:** a tal proposito è stato richiesto di semplificare l'attività di verifica con diverse soluzioni articolate, anche in ragione dell'importo (limitare la verifica ad alcuni requisiti, considerare sufficiente l'autodichiarazione, prevedere controlli a campione, prevedere la clausola risolutiva espressa da inserire nei contratti in caso di esito negativo della verifica negli affidamenti d'urgenza).

INEFFICIENZE, DISFUNZIONI E LIMITI DEL SISTEMA AVCPASS- INUTILIZZABILITÀ PER SMARTCIG- MANCATO AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA AL NUOVO CODICE

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità, non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia; sembra piuttosto trattarsi di una questione generale relativa al funzionamento della piattaforma in sé e anche alla circostanza che il suo utilizzo non riguarda tutte le tipologie di certificazioni da acquisire. Inoltre l'articolo 36 prevede che le verifiche debbano essere eseguite tramite la BDOE; tuttavia, nelle more della sua istituzione, in base alle norme transitorie le verifiche devono essere condotte tramite AVCPass, che peraltro non può essere utilizzata in caso di affidamenti per i quali è stato richiesto uno SMARTCIG. Questo ultimo aspetto pertanto richiede di essere chiarito a livello normativo o, al limite, con un atto di ANAC.
- **PROPOSTE:** talune delle soluzioni prospettate si prestano ad essere attuate con misure di tipo operativo, altre richiederebbero una modifica normativa:
 - soppressione del sistema AVCPass;
 - miglioramento delle funzionalità della piattaforma, soprattutto in chiave di semplificazione e di cooperazione applicativa estesa a tutti gli enti certificanti;
 - aggiornamento al nuovo Codice;
 - consentire le verifiche anche con le modalità tradizionali o attivando canali diretti telematici con gli enti certificanti sul modello del DURC *on line*;
 - tempestiva attivazione della BDOE.

INCERTEZZE APPLICATIVE SULLA VERIFICA DEI REQUISITI IN CASO DI ACQUISTI SUL MEPA

- **CRITICITÀ:** si osserva che la criticità non sembra riguardare esclusivamente le nuove disposizioni, né la disciplina specifica del sotto soglia, sembra piuttosto trattarsi di una questione generale che risale alla previgente normativa, e riguarda l'esigenza di chiarire se le stazioni appaltanti siano tenute ad effettuare le verifiche nonostante le prelieve verifiche a campione effettuate da CONSIP.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente è richiesto che le verifiche puntuali siano eseguite a monte dal gestore del mercato elettronico.

DIFFICOLTÀ INTERPRETATIVE E LACUNE NELLA NORMATIVA

- **CRITICITÀ:** si osserva che le nuove disposizioni sono formulate in modo ambiguo e non chiariscono quali verifiche devono essere effettuate nel sotto soglia. Si rileva inoltre che vi sono requisiti che non è agevole verificare.
- **PROPOSTE:** fondamentalmente si richiede la riformulazione delle disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 36, ma anche la previsione di direttive specifiche a supporto delle stazioni appaltanti da strutturare nella forma di una *check list*.

DIFFICOLTÀ E TEMPISTICHE DI ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA TRAMITE LA BDNA E DIFETTI DI COORDINAMENTO CON AVCPASS

- **CRITICITÀ:** sono state segnalate difficoltà nelle tempistiche di acquisizione della certificazione antimafia tramite la BDNA e difetti di coordinamento con AVCpass. Inoltre, non appare chiaro come effettuare le verifiche di cui all'articolo 80, comma 2, al di fuori dell'acquisizione della certificazione antimafia.
- **PROPOSTE:** è stato suggerito di semplificare il sistema e ridurre i tempi di risposta e di implementare il collegamento con AVCpass.

GARE TELEMATICHE- CONTROLLO A CAMPIONE

- **CRITICITÀ:** si segnala che il nuovo codice ripropone il controllo a campione in fase di gara per le procedure gestite con sistemi telematici.
- **PROPOSTE:** si suggerisce di abrogare tale previsione.

RICORSO AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA, AD UNA STAZIONE UNICA APPALTANTE O A SOGGETTI AGGREGATORI (ARTT. 37 E 38)	
N°	Difficoltà più frequenti
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non pronte per svolgere il ruolo richiesto dal legislatore
1	Convenzioni: problema di gestione dei periodi tra la scadenza di una convenzione (o l'assenza della stessa) e l'attivazione della successiva
6	Poca chiarezza sulla ripartizione delle competenze tra Consip e gli altri Soggetti aggregatori e del sistema in generale
10	Convenzioni: difficoltà legate alla mancanza di convenzioni attive, alla loro poca chiarezza o non rispondenza alle esigenze da soddisfare
9	Costi: maggiori costi (soprattutto per le piccole stazioni appaltanti) in termini di prezzo d'acquisto,

	costo delle strutture e del personale e costi a carico degli OE
23	Tempi: non in linea con il soddisfacimento delle esigenze delle stazioni appaltanti destinatarie degli obblighi di ricorso alle Centrali di committenza o ai Soggetti aggregatori con rischio di necessità di proroghe plurime o cd. contratti ponte
33	Tempi: notevole allungamento dei tempi di conclusione delle procedure da parte delle centrali di committenza, anche per inadeguatezza nel numero di personale impiegato
5	Mepa: la ricerca dal catalogo è complessa e fa perdere molto tempo, in particolar modo quando esistono molteplici prodotti con caratteristiche simili
22	Aggregazioni di stazioni appaltanti: i compiti dei comuni aderenti non sono facilmente individuabili (compreso l'intreccio di competenze tra i RUP); vi è una oggettiva difficoltà di gestione di rapporti tra stazioni appaltanti aggregate (problemi amministrativi e politici); il tutto si traduce nel rallentamento o nel blocco delle attività.
15	Aggregazioni di stazioni appaltanti: notevoli difficoltà nella costituzione delle centrali di committenza, con particolare riferimento alla definizione degli ambiti territoriali e alla gestione del personale (poco) chiamato a svolgere una doppia funzione.
6	Aggregazione di stazioni appaltanti: l'operazione è solo di forma, gli adempimenti restano eseguiti dai singoli comuni con aggravio burocratico.
3	Aggregazione di stazioni appaltanti: il personale impiegato nelle singole stazioni appaltanti non sempre ha le competenze (trasversali) adeguate per svolgere attività di centralizzazione della committenza per soddisfare fabbisogni di realtà molto diverse dalla propria.
13	Centrali di committenza (inclusi i Soggetti aggregatori) non coordinate con i soggetti beneficiari della loro attività.
7	Programmazione delle attività di centralizzazione: se non assente, manca di coordinamento con soggetti beneficiari
3	Programmazione delle attività di centralizzazione: la normativa statale prevede un unico momento di programmazione (nell'ottica del titolare del bisogno da soddisfare) che non considera la complessità legata al ricorso alla centralizzazione della committenza
6	Programmazione delle attività di centralizzazione: mancanza di competenza specifica per la raccolta fabbisogni
11	Progettazione degli appalti: manca di coordinamento con soggetti beneficiari
17	Difficoltà interpretative delle disposizioni degli articolo 37 e 38 del Codice, complici anche i persistenti richiami a disposizioni legislative extra Codice.
3	Presenza di una barriera culturale nei confronti dei sistemi informatici, con costi (indiretti) eccessivi per stazioni appaltanti e operatori economici.
4	Scollamento tra la fase dell'affidamento dei contratti quadro (in capo alle CC) e quella della gestione dell'esecuzione dei contratti derivati (in capo alle stazioni appaltanti aderenti)
1	Rischio di chiusura del mercato e di incremento dei potenziali fattori corruttivi
3	Aggregazioni di stazioni appaltanti: difficoltà di aggregazione di alcune tipologie di stazioni appaltanti (per es. società partecipate o altri Enti pubblici) per svolgere le funzioni di centrale di committenza
9	Qualificazione: sistema potenzialmente in grado di mettere in crisi il sistema.
2	Soglie per il limite di autonomia delle stazioni appaltanti troppo basse
3	Mancato adeguamento del sistema SIMOG alla complessità delle relazioni conseguenti alle aggregazioni o alla centralizzazione delle committenze
1	Qualificazione: disparità di trattamento tra soggetti aggregatori nella qualificazione di diritto
11	Personale dedicato: poco e/o non sempre adeguatamente formato per svolgere i compiti
2	Mepa: quantità minime di acquisto troppo alte

N°	Soluzioni correttive più frequenti
-----------	---

6	Eliminare le centrali di committenza
1	Ricorso a centrali di committenza solo per determinate tipologie
1	Gratuità del servizio CUC
8	Rendere più fruibile l'accesso al Mepa/Consip
2	Incremento delle convenzioni Consip
9	Regolamento unico che disciplini rapporti e competenze dei soggetti (intesi sia come enti sia come rup) coinvolti nel procedimento
10	Aggiornamento, competenza e potenziamento del personale CUC
22	Maggiore autonomia delle SA (ad esempio derogando a Consip fino alla soglia di 5.000 euro)
16	Chiarire il quadro normativo delle competenze di tutti i soggetti che aggiudicano appalti e concessioni (sia per CUC/aggregazioni sia per casi particolari come contratti misti sia per presenza di più soggetti aggregatori) anche per garantire la certezza dei tempi del procedimento
23	CUC unica regionale/provinciale più efficiente, semplice e con tempi certi, anche mediante l'adozione di modelli standard/bandi tipo e il potenziamento dei finanziamenti
2	Rivedere le forme associative tra Comuni (uti, associazioni, consorzi)
10	Attuazione e semplificazione del sistema di qualificazione delle SA (anche facendo confluire alcuni enti, quali le Sua e i comuni capoluogo, tra i soggetti qualificati di diritto ex art. 38)
5	Possibilità di deroga alla disciplina in materia di aggregazione e centralizzazione ove i tempi non siano compatibili con quelli della SA o per eventi emergenziali come il terremoto
3	Incremento del numero di CUC
1	Istituzione delle centrali di committenza presso le Prefetture che gestiscano le gare per conto dei comuni della provincia di competenza
1	Previsione della possibilità per le CUC locali di stipulare contratti quadro a beneficio di una pluralità di SA costituenti l'aggregazione
2	Allungamento del periodo transitorio di applicazione della normativa in materia di qualificazione per consentire agli enti di organizzarsi
2	Aumentare l'efficienza della piattaforma Mepa
1	Aggiornare i sistemi Anac e Simog individuando la Sua come soggetto a sé stante
1	Emanazione di direttive da parte del soggetto aggregatore per uniformare la disciplina

Con riferimento alle difficoltà più frequenti emerge con chiarezza la difficoltà legata ai tempi di realizzazione delle iniziative (troppo lunghi e non certi). Appare evidente come questa problematica sia profondamente interconnessa con altre emerse dall'indagine. Infatti, viene segnalata frequentemente la mancanza di strutture adeguate (per numero di personale impiegato e per carenza di formazione specifica dello stesso) a svolgere il ruolo di centrali di committenza, causa questa della dilatazione dei tempi o della scarsa attitudine degli strumenti offerti a soddisfare le esigenze dei soggetti destinatari. Allo stesso modo viene segnalata l'assenza di regole che definiscano il ruolo e il coordinamento tra i soggetti coinvolti nelle diverse fasi che caratterizzano l'attività di centralizzazione della committenza. Dall'analisi, il coordinamento tra i soggetti emerge come necessità: nella raccolta fabbisogni, nella programmazione delle attività (momento in cui effettivamente si viene a conoscenza di chi fa cosa in un sistema integrato piramidale come quello delineato dal legislatore statale: stazioni appaltanti-centrali di committenza-soggetti aggregatori), nella progettazione degli appalti nonché nell'esecuzione dei contratti quadro e connessi contratti derivati. Merita di essere posto in evidenza, anche se segnalato da pochi, il problema di difficoltà a trovare forme di aggregazione di stazioni appaltanti che hanno natura soggettiva e funzionale diversa dal comune. Infine, emergono i timori legati all'avvio del sistema di qualificazione per il suo (potenziale) impatto sull'operatività e sull'organizzazione (o meglio sulla necessità di riorganizzazione) delle stazioni appaltanti.

Il problema maggiormente sentito riguarda anche in questo caso quegli enti già in difficoltà per il noto problema del personale.

Sul fronte delle soluzioni correttive e di miglioramento non sono state rilevate soluzioni tecniche specifiche di particolare rilevanza quanto, piuttosto, soluzioni di sistema. In questo senso, una richiesta ricorrente riguarda una maggiore autonomia delle stazioni appaltanti, anche con riferimento all'innalzamento della soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico. Unitamente a questa richiesta, viene evidenziata la necessità di chiarire il quadro normativo dei ruoli, delle competenze e del relativo coordinamento dei soggetti che fanno parte di questo articolato sistema. C'è bisogno di rendere inequivocabile l'intreccio delle relazioni in caso di obbligo di ricorso alle centrali di committenza o soggetti aggregatori, anche per chiarire a chi ci si debba rivolgere in caso di presenza di una pluralità di soggetti potenzialmente competenti a fornire attività di centralizzazione della committenza. Per migliorare il sistema viene chiesto di potenziare l'entità dei finanziamenti per far fronte a esigenze di riorganizzazione, di personale e di formazione specifica.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE RICHiesto PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE (ART. 59, COMMA 1)	
N°	Difficoltà più frequenti
50	Il livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
20	Appesantimento delle procedure
16	Allungamento dei tempi
13	Confusione livello di progettazione da adottare
12	Costi maggiori
6	Confusione del termine "manutenzione"
4	Mancata distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria
4	Separazione della progettazione definitiva da quella esecutiva
2	Non facile applicazione per lavori inferiori a € 40.000,00
2	Separazione delle figure del RUP e progettista

con le conseguenti sotto elencate soluzioni:

N°	Soluzioni correttive più frequenti
22	Semplificazione degli elaborati di progetto.
15	Definire il progetto per interventi di manutenzione
11	Ripristino della previgente normativa
7	Eliminare la progettazione per gli interventi di manutenzione
6	Ripristino dei "contratti aperti"
5	Eliminare la progettazione al di sotto di determinati importi
1	Istituzione di global service anche a livello regionale
1	Unificare le figure di RUP e Progettista
1	Riammissione dell'appalto integrato su progetto definitivo
1	Possibilità di ricorrere a stralci esecutivi in corso d'opera.

Oltre ad evidenziare una marcata confusione insita nel concetto di "manutenzione", la maggiore difficoltà segnalata dai RUP è rappresentata dal dover redigere il progetto esecutivo per gli interventi di manutenzione, dalla quale discendono a parere degli stessi altre criticità quali allungamento dei tempi e aumento dei costi. Le soluzioni prospettate riguardano, per lo più, la semplificazione del progetto esecutivo dei lavori di

manutenzione, ovvero il ripristino della previgente normativa (ex articolo 105 del d.P.R. n. 207 del 2010) nonché la possibilità di ripristinare i cosiddetti "contratti aperti" (ex articolo 154, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999 "Lavori di manutenzione"), definiti come "appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante", superati dalla normativa successivamente intervenuta al richiamato d.P.R. n. 554 del 1999.

LIVELLO DI PROGETTAZIONE NELLA PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE E NEL DIALOGO COMPETITIVO (ART. 62 E 64)	
N°	Difficoltà più frequenti
3	Livello di progettazione esecutiva appare eccessivo
2	Progettazione definitiva ed esecutiva separate
1	Mancanza di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Disciplina poco chiara

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Creazioni di basi di valutazione omogenee ed oggettive
1	Adozione della progettazione definitiva per la designazione del contraente ed esecutiva per lo sviluppo del contratto.
1	Adozione della procedura aperta

Si evidenzia che il numero delle risposte pervenute sul tema da parte dei RUP è risultato assai modesto e quindi l'elaborazione svolta non risulta significativa.

INFORMAZIONI AI CANDIDATI E AGLI OFFERENTI (ART. 76, COMMA 3 E ART. 29, COMMA 1)	
N°	Difficoltà più frequenti
20	tempistica di pubblicazione molto stretta
15	aggravio di lavoro
2	RUP dotati di pec di "struttura" anziché personali - problema riservatezza comunicazioni
24	eccessive incombenze in merito a pubblicazioni ed informazioni; inefficienza dei sistemi; invio PEC singole
35	capire precisamente le forme di pubblicità da adottare in base agli importi e con quali tempistiche; eccessiva pubblicità; art. 29 c.1 troppo generico
11	Manca coordinamento tra artt. 29 e 76 DLgs 50/2016; la decorrenza dei termini di impugnazione dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale risulta priva di logica e crea una duplicazione di adempimenti contraddittori.
2	sovrapposizione di adempimenti previsti nelle diverse fasi, anche nel caso di sedute pubbliche con possibilità di un inadempimento passibile di ricorso
5	L'obbligo di comunicare entro 48 ore l'ammissione ai partecipanti e contemporaneamente l'elenco degli ammessi sul sito internet è un appesantimento procedurale che appare inutile, a fronte del fatto che le sedute di gara sono pubbliche.
1	Non è più previsto l'accesso abbreviato (10 giorni) come disposto dal precedente art. 79, per cui occorre sempre far riferimento alle disposizioni della legge n. 241/90. Inoltre, sembra di individuare delle contraddizioni tra quanto disposto dall'art. 29 e l'art.53 sulla

	pubblicazione dei dati
5	per procedure in MEPA obbligo di inviare attraverso procedura e pec
1	Non è chiaro se, ai sensi dell'art. 29 c. 1 debba essere assunto un atto intermedio (interrompendo e rallentando ulteriormente l'iter del procedimento dei gara) per approvare i verbali (provvedimenti) che ammettono/escludono i concorrenti o se i termini per la pubblicazione possano far riferimento al primo atto che adotta i verbali (che potrebbe essere la determinazione di aggiudicazione definitiva condizionata).
1	non si comprende se dopo la selezione delle ditte deve essere pubblicata la suddetta selezione o se e' possibile aspettare la pubblicazione dopo la scadenza dell'appalto, per ovvi motivi di concorrenza
1	La difficoltà è costituita dall'identificazione del momento temporale in cui dare avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni "all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali".
1	accesso offerta tecnica post aggiudicazione in caso venga dichiarato a posteriori che sussistono segreti commerciali
1	Le centrali comunicano l'aggiudicatario e gli esclusi senza fornire il dettaglio dei punteggi che sono comunque in loro possesso; le Ditte chiedono in merito continui chiarimenti alla S.A.
1	articoli di legge di contenuto non chiaro
1	la norma richiede la PEC che non si trova nel mercato elettronico
3	non tutti gli operatori usano la pec con regolarità; non si ha certezza di ricevimento della pec
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti ci si è posti il dubbio se occorra un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso, ovvero se, per ottemperare all'art. 29, comma 1, ne occorra uno a fine seduta e uno al termine dei soccorsi istruttori.
1	processo di verifica dei requisiti ancora troppo articolato lungo e complesso
2	Sovrapposizione compiti RUP e responsabile CUC
1	L'impossibilità di richiedere offerte economiche per specifici prodotti (ad es., un particolare modello di laptop), crea difficoltà alla stazione appaltante, perché spesso le caratteristiche generiche indicate nel capitolato sono comuni a prodotti di qualità differente
1	pubblicazione delle procedure negoziate con inviti come regolarsi per non ingenerare confusione quando si dispone di elenchi
1	se sul MEPA si opera in seduta pubblica e viene comunicata l'esclusione tramite il portale e stesso il portale genera la graduatoria visibile in seduta pubblica bisogna anche far seguire le comunicazioni cartacee.
1	contemperare la finalità di trasparenza con il diritto alla riservatezza dei concorrenti qualora i provvedimenti da pubblicare contengano motivazioni riferite a dati giudiziari, difficoltà operative e rischio di elusione della normativa sulla privacy quando il numero dei concorrenti è molto alto.
1	i suddetti articoli non fanno distinzione dell'applicazione in funzione della procedura di gara ed importi. pertanto sembrerebbe d'attuarsi anche per procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett. a).
1	L'obbligo di pubblicare l'esclusione dei candidati non consente di procedere speditamente nella apertura delle offerte economiche; è un inutile rallentamento, in contraddizione con la semplificazione delle procedure, stante la possibilità di ricorrere in sede di pubblicazione dell'aggiudicazione
1	nei settori speciali (procedure negoziate previa pubblicazione) si rendono noti oltre che gli esclusi anche i partecipanti alla successiva fare di interpello, con rischio diffusione informazioni riservate e turbative di mercato
4	La pubblicazione del provvedimento di cui all'art. 29, co.1, per le procedure ristrette o negoziate, sembrerebbe in contrasto con il principio di segretezza dell'offerta poiché renderebbe noti al mercato i nominativi degli o. e. ammessi alla successiva fase di presentazione della stessa offerta.

N°	Soluzioni correttive più frequenti
2	Obbligare le S.A. a dotare i RUP di pec e firma digitale

45	Rendere coerenti gli obblighi di pubblicazione; pubblicazione esclusivamente sul sito per la trasparenza o mediante piattaforme elettroniche; snellire gli obblighi di pubblicità; pubblicare su albo pretorio; pubblicare ammissioni solo su URL; pubblicare solo ANAC e BDAP
5	semplificare la procedure soprattutto per affidamenti di importo basso
8	Abrogare la disposizione dell'art. 29 che assegna alla pubblicazione dei provvedimenti e atti sul sito internet istituzionale rilevanza giuridica - o prevedere solo sopra soglia. Vanno tolti anche i termini stabiliti nell'art. 29, dando rilievo solo a quelli dell'art. 76.
8	allungare i tempi per la pubblicazione
7	Limitare le comunicazione obbligatorie in corso di gara solo agli esclusi, in subordine circoscrivere agli appalti sotto soglia UE o importi comunque significativi, in subordine prevedere la sola comunicazione ai concorrenti almeno nelle procedure negoziate.
1	Reintroduzione dell'accesso abbreviato e un netto chiarimento sugli altri articoli citati, al fine di evitare le sanzioni penali previste all'art. 53
12	Semplificazione e snellimento degli adempimenti
4	possibilità di avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA; Raccolta di preventivi (almeno 3) sul mercato, senza pubblicazione avviso pubblico per importi tra i 1000 e 5000 euro; mentre sotto i 1000 proporrei la trattativa diretta
1	Maggiore chiarezza nell'articolazione dell'iter procedurale, e necessità che tale iter tenga conto anche dell'esigenza di snellezza e semplificazione della procedura stessa
2	Si è ritenuto di dare tali comunicazioni nel termine previsto dall'art. 76, co. 5, lett. a) e b), D.lgs 50/2016 ovvero dopo l'approvazione dell'aggiudicazione; da quel momento si ritiene decorra il termine ex art. 204, co.1, lett. b) per l'impugnazione
1	Potrebbero essere le stesse centrali a comunicare quanto stabilito dall'art. 76 quando comunicano la notizia l'aggiudicatario.
3	bandi chiari e comunicazioni attraverso il MEPA o i sistemi telematici regionali equiparati alle PEC
1	In caso di soccorso istruttorio di uno o più concorrenti occorre un unico provvedimento ammessi/esclusi al termine del soccorso
1	White list per tutte le società che operano per la pubblica amministrazione o accreditamento "tipo SOA"
1	prevedere possibilità di comunicazione diverse ad esempio tramite web
1	Riformulazione della norma che tenga conto dei vincoli in materia di ricorso giurisdizionale (sia in relazione agli atti impugnabili che in merito ai termini)
1	Possibilità di richiedere specifici prodotti con l'indicazione del modello e delle marche.
1	Gli operatori economici stentano ancora ad utilizzare sistemi telematici per gli acquisti pubblici.
1	Mantenere distinte piattaforme regionali per l'acquisizione di beni, servizi e lavori accresce le difficoltà da parte degli operatori economici nel partecipare agli appalti pubblici. La più ridotta partecipazione agli appalti può anche determinare un accrescimento dei costi per le Amministrazioni.
1	per le procedure ad invito su elenchi ripristino della sola post informazione coma da ex DPR 207/2010
1	limitare la pubblicazione all'elenco dei concorrenti con l'indicazione dell'informazione relativa ad "Amnesso" /"Escluso", la motivazione sarà comunque comunicata al diretto interessato ai sensi dell'art. 76 comma 2 lettera a).
1	esclusione dall'obbligo previsto dall'art. 76, c. 3, per le procedure di cui all'art. 36, c. 2, lett a)
1	Consentire / chiarire che tale obbligazione non determina l'interruzione del procedimento di aggiudicazione, e prevedere l'obbligo di visione da parte di tutti i candidati dell'esito motivato di esclusione/inclusione alla fase successiva
1	Il codice dovrebbe definire un periodo di tempo, analogo allo <i>stand still</i> , oltre il quale il funzionario responsabile della gara ha certezza che gli esiti della procedura in corso non saranno impugnati.
4	limitare la previsione alle sole procedure aperte e quindi inserire le parole "Per le procedure aperte" sia all'inizio del secondo periodo dell'art. 29 sia all'inizio della lettera b), comma 1, dell'art. 204.

Molte delle problematiche evidenziate si riferiscono agli atti attuativi e in quella sede potranno essere risolti. Per molte di esse, poi, le criticità derivano da istituti di diretta derivazione comunitaria, quali gli avvisi di post – informazione o le semplificazioni in materia di processo amministrativo e impugnabilità degli atti fin dall’inizio della procedura che si ritiene possano trovare spazio in tale sede o, ancora, in materia di codice dell’amministrazione digitale.

RUP E COMMISSIONE DI GARA (ART. 77, COMMA 4)	
N°	Difficoltà più frequenti
154	Requisiti RUP (vedi linee guida)
1	ridondanza della comunicazione dei dati ad enti diversi
163	Problemi incompatibilità del ruolo di commissario (RUP e altri soggetti che hanno svolto funzioni tecniche) anche ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 con riferimento al Presidente
1	dubbio sulla possibilità di elargire compenso a dipendente pubblico iscritto albo commissari qualora nominato in commissione per una procedura di un'altra S.A.
19	Individuazione di Presidente e commissari esterni - composizione commissioni- differenza commissione aggiudicatrice e commissione tecnica
21	Costi e tempi per la formazione delle commissioni eccessivi e sproporzionati
27	Chiarire competenze e responsabilità RUP anche in riferimento alla fase di gara
14	Obbligo di ricorrere ad un elenco centralizzato e mancata costituzione dello stesso da parte di ANAC
1	L'articolo 77 non è applicabile ai settori speciali
7	Mancanza di raccordo tra il RUP e la Commissione a seguito dell'impossibilità a partecipare alle commissioni, con particolare riferimento alla valutazione delle offerte migliorative
1	Modalità di pagamento dei componenti delle commissioni aggiudicatrici
1	Sul Mepa non è possibile inserire in commissione di Gara un utente non registrato in piattaforma.
19	Difficoltà a reperire i membri della Commissione con adeguata competenza per i vincoli previsti dalla normativa
1	Non sono definiti requisiti ulteriori in relazione alla complessità di servizi e forniture ma solo per lavori - art. 31 comma 5
3	Incompatibilità del verificatore con progettista e DL in contrasto con LG
1	Ingerenza degli amministratori nell'attività del RUP
1	Verifiche dei soggetti controllati
10	Responsabilizzazione eccessiva RUP rispetto alle organizzazione e agli organici degli uffici
2	Commissari di gara interni alla S.A. non qualificati nell'ambito specifico della gara
1	impossibilità che la Commissione interna consentita per gare telematiche - indispensabile per gare che prevedono la prova sul campo -lavori in videoconferenza. Allungamento dei tempi

N°	Soluzioni correttive più frequenti
135	Requisiti RUP - distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo - prevedere adeguata formazione certificata e documenti aggiornati in rete
1	piattaforma unica per la comunicazione e acquisizione dei dati
138	Chiarire incompatibilità RUP/tecnici- commissari; fissare soglie di importo, distinguere per natura/tipologia/dimensione dell'amministrazione e/o dell'importo dell'affidamento; limitare incompatibilità al solo Presidente; rispetto TUEL
11	Possibilità di nomina di membri interni - almeno nel sottosoglia; lasciare al RUP valutazione offerte

	economiche
6	costituire commissioni con professionisti in loco di comprovata esperienza nelle more dell'istituzione delle commissioni; rendere residuale criterio OEPV; esterno solo presidente
5	Presenza nelle commissioni tecniche anche del RUP della S.A.
1	La commissione di gara deve occuparsi dell'intera procedura di gara sino alla proposta di affidamento - compreso esame giustificazioni
1	Prevedere regolamento nazionale unico su compensi e modalità di pagamento
4	Collaborazione con altre PA del proprio territorio per la nomina dei commissari e presidenti di gara
4	Eliminazione elenco nazionale o limitazione al sopra soglia; costituzione elenchi regionali
2	Rimuovere per appalti fino a 1.000.000 di euro le incompatibilità RUP progettista e DL
1	Elencazione dei requisiti richiesti ai commissari ed esplicitazione del soggetto che deve nominare la commissione
1	Prevedere sanzione a carico degli amministratori che ingeriscono nell'attività del RUP
1	Creare un diagramma di flusso per chiarire le situazioni di incompatibilità
2	I requisiti dei commissari siano gli stessi richiesti agli operatori chiamati a partecipare alla procedura di gara al fine di garantire qualità nella valutazione
	Stabilire elenchi commissari anche in ambito estero

Si evidenzia, preliminarmente, che le criticità emerse si concentrano sull'interpretazione della norma e non sulla sua applicazione.

Le criticità maggiori riguardano la presenza del RUP nelle commissioni di gara, disciplinata dalle linee guida e non dal codice, per il quale l'intervento correttivo, in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, chiarisce che la partecipazione del RUP alle commissioni di gara va verificata di volta in volta. Anche le incompatibilità e il regime applicabile ai commissari di gara è stato chiarito.

Le specifiche criticità sulle commissioni di gara sono evidenziate nei documenti preparatori delle Linee guida n. 5 sulle commissioni di gara (adottate dall'ANAC con delibera 1190 del 16 novembre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2016, n. 283) e, sulla base di queste l'ANAC, con atto di segnalazione al Governo, ha richiesto di apportare alcune modifiche, in particolare, ai fini di semplificare la procedura; a tal fine, l'autorità ha proposto di gestire interamente la procedura.

MOTIVI DI ESCLUSIONE: QUALI CRITICITÀ HA RISCONTRATO NELL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 CUI FANNO RIFERIMENTO LE CONDANNE DELL'ART. 80, COMMA 1

N°	Difficoltà più frequenti
45	Individuare chiaramente i soggetti. Difficoltà derivanti dalla complessità della materia connessa alle verifiche da effettuarsi in funzione della forma giuridica dell'operatore economico e dalla modalità con cui l'art. 80 c. 3 è stato recepito (stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016, che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di Capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza).
8	La verifica sui soci di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci va coordinata con quanto previsto dal D.Lgs 159/2011 in materia di antimafia che prevede la verifica dei requisiti anche quando i soci sono pari o inferiori a quattro.
5	Risulta molto ampia e vaga la discrezionalità della stazione appaltante di esclusione in caso di errori.
3	Tempi lunghi per l'acquisizione delle certificazioni antimafia.
3	Verifiche nei confronti del/i subappaltatore/i.
3	In conseguenza dell'utilizzo del Me.P.A sono sorti diversi dubbi interpretativi sulla necessità di effettuare controllo sui requisiti di carattere generale degli operatori individuati sul mercato

	elettronico dedicato alla PA.
45	EsPLICITARE cosa si intende per illecito
8	EsPLICITARE il significato di direttore tecnico
5	Non risulta chiaro se i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza devono rendere le dichiarazioni in sede di gara o se queste vengono rese dal legale rappresentante debba essere comunque allegato tra la documentazione amministrativa elenco con generalità in modo da poter effettuare le verifiche
3	Comprendere se i carichi pendenti sono elementi di verifica o no e se si a quali livelli e per quali reati (ex art. 75 DPR 554/99 e determinazioni ex AVCP)
3	Il contenuto del DGUE non coincide con quanto richiesto all'art. 80. Nel DGUE non sono espressamente previste le sanzioni per dichiarazioni mendaci (sono dichiarazioni ex DPR 445/00)

N°	Soluzioni correttive più frequenti
33	Istituire la banca dati unica che, in automatico, deve fornire le informazioni, almeno per quanto attiene a servizi e forniture.
22	Chiarire l'elenco dei soggetti ex articolo 80, comma 3, destinatari delle misure di esclusione di cui all'articolo 80 comma 1.
6	Prevedere che la verifica venga fatta da un solo soggetto centrale, ad esempio la "camera di commercio" e resa disponibile istantaneamente alle stazioni appaltanti (come avviene per il DURC)
3	Realizzare un modello unificato di bandi e disciplinari di gara
2	Eliminare i procuratori, che per ogni azienda possono essere centinaia
33	Schematizzare per ogni articolo cosa chiedere, a chi chiedere e conseguenze degli esiti.
22	Semplificare il modello DGUE o emanare una circolare esplicativa punto per punto.
6	Ripristinare l'art. 38, comma 1, lett. b) che consentiva di chiedere il certificato all'ufficio misure prevenzione della procura.
3	Prevedere che l'esclusione possa esserci solo ove la sentenza per il reato commesso prevede il divieto di contrarre con la PA.
2	Fissare una penale automatica da rifondere alla stazione appaltante in caso di contestazioni o ricorsi infondati.

Le maggiori criticità nascono dal fatto che la verifica dell'assenza delle cause di esclusione, ai sensi dell'articolo 80 del codice, va effettuata anche nei confronti "dei membri del consiglio di amministrazione [...], di direzione o di vigilanza, [...]". Tale dizione, ripresa testualmente dalle direttive, non trova nell'ordinamento italiano una puntuale corrispondenza, stante come rilevato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 in cui si evidenzia che l'ordinamento giuridico italiano non contempla per le società di capitali un consiglio di direzione o un consiglio di vigilanza. Sul punto è comunque intervenuto il suddetto comunicato e nel correttivo è stato precisato che tra i soggetti muniti di rappresentanza rientrano i procuratori e gli istitori.

VERIFICA DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE NEGLI AFFIDAMENTI SOPRA-SOGLIA (ARTT. 80, 85, 86, 87)	
N°	Difficoltà più frequenti
38	Permangono molteplici perplessità per quanto riguarda il sistema AVCPass. Si segnala che il sistema non supporterebbe il caricamento delle istanze. Non è possibile verificare la condizione degli operatori prescritta dal co 2, dell'art. 80. La BDNA riscontra le richieste ben oltre i prescritti 30 gg. (media 120-180 gg, sino ad 1 anno).

9	Eccessivo numero di soggetti da sottoporre a controllo e difficoltà a reperire le informazioni utili ai controlli stessi
5	L'estensione dei controlli sui requisiti generali anche ai subappaltatori indicati dal concorrente appare un eccessivo aggravio procedurale soprattutto in considerazione del fatto che in fase esecutiva i subappaltatori indicati possono essere sostituiti senza alcuna motivazione particolare.
5	La verifica ex art 85, c.5, prima dell'aggiudicazione rallenta la procedura
4	In fase di verifica delle autocertificazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara alcuni enti certificatori si dilungano nel rilascio delle certificazioni richieste e questo impedisce all'ente di procedere a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e a sottoscrivere il relativo contratto.
3	Art. 85: DGUE ufficiale (anche quello ex circolare MIT) è carente di campi idonei (pluralità di reati, impegno a raggrupparsi, distribuzione di quote e/o prestazioni tra i raggruppati
	Art 80 co 10 rilevanza temporale delle cause di esclusione fissata solo per le condanne penali, e non per altre condanne riguardanti gli altri motivi di esclusione indicati dalla legge
	Indeterminatezza e difficoltà di applicazione del comma 7 dell'articolo 80.
	Il certificato del casellario giudiziale riporta condanne riferite ad aspetti che non costituiscono motivo di esclusione. Risulta particolarmente complessa la valutazione del reato che, peraltro, spesso si riferisce a fatti verificatisi anche vent'anni prima.
	Art. 86: difficoltà nell'accertare la veridicità di requisiti acquisiti con prestazioni a favore di privati
	Art. 86 Non è chiaro se i documenti di cui al comma 2 lett. a) e b) devono essere prodotti direttamente dall'operatore economico alla stazione appaltante o se la produzione documentale che fa capo all'operatore economico è limitata alla dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere economico

N°	Soluzioni correttive più frequenti
31	Superamento del sistema AVCPass e creazione di una unica banca dati ovvero implementazione delle capacità dell'ANAC attraverso l'attribuzione alla stessa del potere di interloquire con tutte le PA e gli organi giudiziari attraverso canali informatici privilegiati in tempo reale
3	Ammissione espressa, nel sotto soglia comunitaria, anche alla luce dell'art. 1, 1° comma, lett. aa), della L. (delega) 28.1.2016, n.11, della facoltà di utilizzare i modelli di autocertificazione predisposti dagli Enti. Per art. 81, 1 comma, Codice conservare patrimonio di esperienza di AVCPASS
	Inserire in AVCPASS l'elenco delle fatture in modo da scaricare quelle che le ditte indicano.
	Auspicabile un intervento normativo che tolga discrezionalità alle stazioni appaltanti nel valutare taluni comportamenti degli operatori economici
	Art 80 comma 10 fissazione della rilevanza temporale per tutte le condanne relative alle cause di esclusione
	Prevedere la possibilità di sostituire i subappaltatori indicati in gara, rispetto ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione, conformemente all'art 105, comma 12. Posticipazione delle verifiche dei requisiti dei subappaltatori alla fase di esecuzione della procedura per non appesantire la procedura di affidamento, anche considerando che in fase di esecuzione il subappaltatore prescelto dall'aggiudicatario potrebbe essere diverso dai tre indicati in gara
	Eliminazione all'art. 85, co. 5, dell'inciso "nonché all'impresa che la segue in graduatoria"
	Si chiede di introdurre la possibilità da parte delle stazioni appaltanti i selezionare operatori economici anche mediante documenti che dimostrino il possesso di requisiti riconducibili a capacità tecnica specifica relativa all'attività svolta.
	Prevedere l'emissione di certificati penali riportanti esclusivamente i reati che comportano le esclusioni previste dall'art. 80.
	Specificare nella norma quale tipologia di requisiti (di carattere generale e/o tecnico/economico) possono essere dimostrati direttamente dagli operatori economici con "qualsiasi mezzo idoneo documentale".
	Semplificazione Modello DGUE (in particolare per le procedure sottosoglia)

A parte le criticità legate alle verifiche in capo ai subappaltatori nella fase dell'offerta, che il correttivo ha eliminato, le altre criticità sono relative al funzionamento della banca dati, che ancora deve essere implementata, e ad atti attuativi, quali la circolare sul DGUE.

DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA (ART. 83)	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Disciplina non chiara, complicata, aleatoria e farraginosa, soprattutto per servizi e forniture
3	Disciplina eccessiva per piccoli appalti e per sotto soglia
12	Problematiche con il requisito "Fatturato"
3	Problematiche con il requisito "Bilanci"
3	Problematiche con il requisito "Referenze bancarie"
3	Problematiche con il requisito "Rating"
5	Problematiche con comportamenti disomogenei della SA, ambito oggettivo e soggetto dell'attività di comprova e ambito soggettivo e temporale dopo abrogazione art. 48 vecchio codice
7	Problematiche con linee guida ANAC n. 1 (SIA) e con parziale funzionamento ANAC e AVCPass
5	Nessuna difficoltà o non ancora utilizzato

N°	Soluzioni correttive più frequenti
3	Maggiore libertà nella definizione dei requisiti, chiarimenti, linee guida, solo dichiarazioni bancarie (< 40.000), solo se necessari (< soglia), solo CCIAA e DURC (< 150.000)
12	Chiarire periodo riferimento importo stimato (annuo o globale) di riferimento rispetto al fatturato richiesto, eliminare motivazione, delegare tutto a banche dati, verifiche a carico SOA e non SA
3	Apposito albo gestito da CCIAA o Agenzia Entrate per requisito bilancio; introdurre parametri stato salute impresa (con validità ridotta della qualificazione in relazione allo stato di salute)
3	Eliminare referenze bancarie o definirne meglio i contenuti con dichiarazioni standard nella parte I punto c dell'all. XVII; verificare eventuale refuso tra art. 83 c. 4 e all. XVII
3	Disciplinare il "rating" per le nuove imprese e per i casi di vicende soggettive tra imprese
5	Istituire apposito sito ditte regolari, elencare con certezza attività, documentazione ed enti interessati, istituire sistema unico qualificazione servizi e forniture > 40.000, modulistica standard, unicità modalità di controllo, data base gestito da Autorità statale e strutturare banca dati art. 81 come quella del DURC, prestabilire requisiti per scaglioni
7	Attestato simile a SOA per SIA, criterio di merito per SIA (es. rapporto onorario/valore opere)

Sia le criticità che le soluzioni proposte, peraltro sollevate da un numero ristretto di RUP, non appaiono utili ai fini di proporre una norma di correttivo in quanto generiche.

SOCCORSO ISTRUTTORIO (ART. 83, COMMA 9)	
N°	Difficoltà più frequenti
33	Norma complessa, poco chiara, caotica e generatrice di ritardi, nonché elemento disincentivante per la corretta formulazione della documentazione del concorrente
53	Difficoltà di definizione di carenza essenziale e non essenziale
26	Problematica del soccorso oneroso e gratuito
4	Nessuna difficoltà applicativa
4	Scarsa disciplina applicativa a offerta tecnica ed economica
3	Problematica gestionale sul MEPA
6	Rapporto onerosità con piccole e medie imprese e piccoli appalti

1	Problematica delle sanzioni plurime in presenza di più irregolarità essenziali
2	Necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	L'eliminare l'istituto
13	Modificare, integrare e chiarire la norma, limitandone l'applicazione ovvero delegare il tutto a banche dati (il concorrente è onerato solo della presentazione dell'offerta tecnica ed economica)
8	Riscrivere la norma
15	Dettagliare casi sanzionati
10	Eliminare sanzioni o contenerle per piccole e medie imprese e piccoli appalti
2	Precisare necessità di sospendere procedura per soccorso istruttorio
4	Definire limiti applicazione ad offerta tecnica ed economica
10	Intervento legislativo, dell'ANAC e formativo degli Osservatori
3	Adeguamento MEPA

In particolare, è emersa la difficoltà ad applicare la norma e a definire quali siano le carenze essenziali per le quali è necessario applicare il soccorso istruttorio, nonché quali siano le carenze non essenziali.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (ART. 93)

N°	Difficoltà più frequenti
2	Segnalato erroneo richiamo all'art. 183 c. 15 dell'art. 103 garanzia definitiva
1	inutilità cauzione provvisoria
42	Applicazione riduzioni per certificazioni di cui 93 c.7 con rischio annullamento valore garanzia
2	Attuale previsione della garanzia per S e F
13	Incidenza di costo garanzia per appalti sotto 40.000 €
2	Modulistica non idonea
7	Generale scarsa chiarezza applicativa
1	Contraddizione tra art. 93 c. 2 - utilizzo contante e richiesta art. 93 c. 8 per impegno fidejussione per garanzia definitiva
2	difficoltà escussione garanzia
1	Esame polizze rilasciate da compagnie straniere
2	art 93 c 8 non è chiaro se è sanabile con soccorso istruttorio
1	indisponibilità certificato digitale da parte dei soggetti assicurativi
1	deposito contanti art 93 c 2 è di fatto impossibile per importi di una certa rilevanza
1	Valutazione affidabilità intermediario finanziario
1	Mancanza di esclusione esplicita della garanzia provvisoria art 93 per Direzione lavori
1	Mancanza di chiarezza per l'indicazione dell'importo su cui calcolare la provvisoria (2% del base asta più oneri sicurezza o no?)
1	Art 93 e 103 non richiamati per settori speciali
1	riferimento art. 93 c 6 al dolo o colpa grave - difficoltà ad individuare le casistiche

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Annullamento garanzia provvisoria
27	Definire criteri univoci con soglie minime/discrezionalità PA per applicazione riduzioni per

	certificazioni
11	Prevedere condizioni di esclusione/discrezionalità SA della garanzia per importi sotto 40.000 € / sotto 5000 € anche per S e F
1	Introdurre garanzia provvisoria anche per incarichi Ing. e Arch.
1	Non applicare art. 93 c. 8 in caso di art. 93 c. 2
3	Schemi tipo e modelli definiti dall'Amministrazione centrale
2	art 93 c 7 inventario gas serra riduzione 15% non chiaro se è cumulabile
1	definire meglio le modalità per applicazioni 93 c 7 per ATI/consorzi
2	chiarire meglio applicazione riduzioni art. 93 c 7
1	sostituire deposito in contanti di cui art 93 c 2 con C/C o assegno
1	presenza di elenchi controllati per intermediari finanziari
1	Chiarire applicazione 103 per servizi Ing. e Arch.
1	eliminare da art 93 c. 8 le parole "a pena di esclusione"
1	eliminate da art 93 c 6 riferimento a dolo o colpa grave

In questo campo n. 15, teoricamente destinato alle osservazioni inerenti il solo articolo 93 - garanzie provvisorie, sono stati inseriti dubbi e segnalazioni anche per altri articoli di garanzia/polizza. Dall'esame dei riscontri avuti, risulta evidente la presenza di diffuse difficoltà applicative dell'articolo 93, comma 7, relativo alle riduzioni da applicarsi alle garanzie, sia provvisoria sia definitiva; la frequenza del dato rende opportuno un intervento chiarificatore, in particolare per quanto compete alle percentuali proposte a riduzione, tali da generale, per interventi di modesta entità, in alcuni casi anche l'azzeramento dell'importo dovuto per la polizza stessa, vanificando di conseguenza la sua utilità, e avendo peraltro comportato comunque un impegno di risorse e tempo da parte della stazione appaltante. Tra le possibili proposte risolutive è da considerare l'eventuale definizione di un tetto massimo di riduzione cumulativa oltre in quale non sia possibile procedere con ulteriori riduzioni.

Si segnala inoltre l'incidenza economica significativa che le percentuali previste per la garanzia provvisoria, unite al costo di stipula della stessa, possono generare soprattutto per appalti modesti anche di servizi e forniture, nei quali a volte è lo stesso operatore economico a rinunciare, non essendo economicamente conveniente la partecipazione. Tale problematica potrebbe essere affrontata proponendo la definizione di un importo minimo dell'appalto al di sotto del quale non venga richiesta la stipula della polizza provvisoria (articolo 36, comma 2, lett. a) affidamento diretto sotto i 40.000 euro; in alcuni casi si propongono soglie anche inferiori (5.000 euro).

In diverse segnalazioni è richiamata la scarsa chiarezza applicativa dell'articolo, per il quale si auspica un chiarimento se non altro in termini di modalità applicativa (es. come si deve applicare il concetto di "cumulabile" nonché l'eventuale non cumulabilità della riduzione del 15% prevista in una casistica precisa).

Ancora da segnalare la presenza di qualche nota relativa alla scarsa chiarezza della previsione di potenziale soccorso istruttorio per l'articolo 93, comma 8, condizione indubbiamente preferibile all'attuale apparente previsione di esclusione secca (si riporta infatti il termine "a pena di esclusione", per il quale ci si auspica l'eliminazione).

Infine, si richiama una segnalazione già presente nel caso di cui al punto 1 del questionario, ossia il presunto erroneo richiamo all'articolo 183, comma 15, dell'applicazione dell'articolo 103.

CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA (ART. 97 COMMA 2)	
N°	Difficoltà più frequenti
109	Complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e).
29	Metodo inapplicabile ed inopportuno per poche offerte ammesse (inferiori a 5). Risultano poco chiare le indicazioni ANAC 5 ottobre 2016
27	Difficoltà applicazione comma 2, lett. b), art. 97 (in particolare rif. 10%)
14	Eccessivo numero delle metodologie di calcolo
6	Rallentamento delle gare per chiarimenti ed esclusioni
6	Difficoltà di applicazione del metodo sul MEPA
3	Diverse interpretazioni sul metodo di calcolo
3	Uso piattaforme <i>e-procurement</i> per il calcolo
3	Per il sottosoglia la procedura di verifica dell'anomalia è lunga e complicata
2	Il metodo di verifica produce un maggior costo dell'appalto per la SA
1	Con utilizzo piattaforma <i>e-procurement</i> Lazio si rilevano sempre anomalie
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti
1	Difficoltà degli operatori di piccole dimensioni a giustificare le offerte risultate anomale
1	Metodo discriminante per gli operatori economici
1	Determinazione del momento del sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia (insediamento Commissione o prima)
1	Metodo che aggiudica in maniera causale e non per effettiva individuazione di offerte anormalmente basse
1	Appesantimento del procedimento per il calcolo su OEPV
1	Delta troppo elevato tra un metodo ed un altro
1	Non indicato il momento in cui effettuare il sorteggio del metodo di verifica
1	Calcolo determina anomalie offerte con richiesta chiarimenti
N°	Soluzioni correttive più frequenti
40	Necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo
20	Definizione di un solo criterio per verifica delle sole offerte con ribasso sopra la media
18	Sono sufficienti 2/3 metodologie di calcolo
11	Necessità di un software ufficiale di calcolo per applicazione comma 2
8	Individuazione di un numero minimo di offerte ammesse per obbligo calcolo della soglia di anomalia
6	Discrezionalità dell'applicazione del metodo con offerte ammesse inferiori di 10
5	Indicare la soglia relativa all'obbligo del calcolo dell'anomalia
5	Maggiore autonomia al RUP sulla valutazione dell'anomalia
4	Correzione lettera b)
3	Coordinare art. 97 comma 2, con comunicato ANAC 5/10/2016
3	Necessità di formazione degli operatori
3	Individuare la fase in cui effettuare il sorteggio del metodo di calcolo dell'anomalia
3	Reintroduzione della norma 163/2006
3	Explicitazione esempi chiari di applicazione dei metodi
3	Chiarire se la soglia si applica prima o dopo la riparametrazione
2	Introduzione della norma 163/2006 con verifica anomalia con minimo cinque offerte pervenute
2	Explicitare meglio la norma in caso di OEPV (i.e. qualità/prezzo)
2	Introdurre nella norma la formula matematica per applicazione del comma 2
2	Eliminare punti c) e d) del comma 2

2	Necessario ridurre i tempi per la valutazione dell'anomalia
2	Maggiori precisazioni sul calcolo del taglio delle ali
1	Eliminare lettera e) del comma 2
1	Allineamento taglio delle ali punto b) con punti a) ed e)
1	Discrezionalità RUP su applicazione del metodo con OEPV
1	Rimodulare i metodi di calcolo per evitare un delta troppo elevato tra gli stessi
1	Il comma 2 va abrogato

Emerge la necessità di semplificazione e miglioramento della procedura e del calcolo; complessità dei metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti dalla norma. In particolare, si fa riferimento alle lettere b), d) ed e). La norma conteneva errori materiali.

PROCEDURE RELATIVE AL SUBAPPALTO (ART.105)	
N°	Difficoltà più frequenti
44	articolo non abbastanza chiaro
44	Terna dei subappaltatori
30	Comma 13 - pagamento diretto ai subappaltatori
22	Verifica dei requisiti
12	Comma 2 - il limite del 30% è restrittivo

N°	Soluzioni correttive più frequenti
11	Comma 13: togliere l'obbligo del pagamento alle PMI, lasciandone la facoltà
8	ampliare la soglia del 30%, eventualmente mantenendo il limite per la sola categoria prevalente
7	Eliminare il riferimento all'indicazione della "terna"
4	definizione di "particolare specializzazione"
3	definire con precisione "subappalto" anche in contrapposizione con la "fornitura e posa in opera"
2	chiarire il termine "cottimo", usato nell'art. 105, nell'art. 3

Alla luce delle criticità emerse, nel correttivo si supera la rigidità della disciplina attualmente prevista, anche alla luce della recente sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all'importo complessivo del contratto. Si sopprime la previsione che impone l'obbligo per il concorrente di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Si prevede che, per le opere cosiddette "super specialistiche", il limite dell'eventuale subappalto coincide con quello previsto per l'appalto in generale.

APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO DELLA FINANZA DI PROGETTO SIA PER I LAVORI CHE PER I SERVIZI (ART. 183 COMMA 15 E ART. 179 COMMA 3)	
N°	Difficoltà più frequenti
9	Complessità e poca chiarezza nelle procedure
2	Difficoltà di individuare il trasferimento del rischio operativo nelle concessioni;
2	Difficoltà a quantificare il limite del 30% del contributo pubblico
2	Mancanza di disciplina specifica per i servizi

2	Scarsa chiarezza relativamente ai requisiti da richiedere ai concorrenti.
1	Limite del 30% contratto pubblico penalizzante
	<i>Gli interventi in ambito delle periferie non sono appetibili per i soggetti economici.</i>

N°	Soluzioni correttive più frequenti
3	Chiarimenti sulle procedure, con riferimento anche al regime transitorio
2	Specificare le voci che compongono i costi rientranti nella quota del 30% a carico della PA
1	Formazione specifica di RUP e progettisti
1	Migliore organizzazione delle informazioni
1	Aumento della soglia del 30% a carico della PA
1	Specificazione dei casi di applicabilità del PF
1	Minore discrezionalità nell'individuazione dei requisiti delle ditte partecipanti in relazione all'importo di gara.
1	Non ritiene concretamente applicabile l'istituto, così come disciplinato dal D.Lgs 50/2016
	<i>Occorre una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento (che dipende dalla stabilità politica ed economica), altrimenti i soggetti economici non si proporranno mai per gli investimenti.</i>

Preliminarmente, si evidenzia il basso numero di risposte al questionario sull'argomento, che fa supporre una scarsa applicazione dell'istituto; da questo punto di vista, l'analisi potrebbe risentire di un campione non abbastanza significativo. Dei trenta record trasmessi, ne sono stati barrati dieci, ritenuti di contenuto improprio ("non applicato" ovvero "gara deserta", etc.), ovvero con interpretazione non conforme ("Si riscontra l'errore all'articolo 183, comma 15, che rimanda all'articolo 103 anziché al 93"). Le risposte utili sono pervenute da 18 enti locali e due soggetti privati. I comuni interessati sono prevalentemente collocati nell'area settentrionale del Paese (16 al centro/nord e solo 4 al sud), il che potrebbe evidenziare il ridotto interesse nell'impiego di capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche nel meridione. Nel merito, si rileva che la maggiore difficoltà si riscontra sia nella "complessità" che nella "poca chiarezza" delle procedure, ritenute lacunose e poco esplicative. Infatti, oltre alla obiezione formulata in modo generico, si lamenta la scarsa definizione con riferimento ai requisiti da richiedere ai concorrenti, la disciplina transitoria, la specifica disciplina per i servizi; tuttavia, le maggiori perplessità riguardano la realizzazione dell'equilibrio economico-finanziario, che fa addirittura ritenere assolutamente inapplicabile, in concreto, l'istituto alle condizioni previste. Per quanto riguarda le soluzioni prospettate, le Stazioni Appaltanti richiedono maggiori chiarimenti sulle procedure, manifestando anche l'esigenza di una formazione ad hoc sullo strumento, a riconferma della riluttanza nella applicazione dell'istituto e della formulazione marcatamente teorica delle disposizioni normative. I nuovi e più stringenti obblighi introdotti vengono ritenuti non sufficienti ad incoraggiare l'utilizzo dello strumento da parte dell'operatore pubblico: sono richiesti, infatti, ulteriori limiti alla discrezionalità nella scelta del concorrente privato, nonché maggiori dettagli operativi (specifica indicazione delle voci di costo rientranti nella quota del 30%, i casi concreti in cui ricorrere all'istituto e la predisposizione di uno schema di contratto-tipo). Emerge, in conclusione, l'esigenza di supporto sia in termini di predisposizione di una normazione secondaria (linee-guida) che in termini di formazione, da articolarsi sul piano giuridico-amministrativo, ma soprattutto su quello economico-finanziario.

DOMANDE A RISPOSTA APERTA (PRIMA E SECONDA OPZIONE)

Art. 29 Pubblicazioni e trasparenza, adempimenti informativi	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Eccesso di debiti informativi con richieste continue di dati
1	L'impugnabilità immediata del provvedimento di ammissione delle offerte ai sensi dell'art.120 del codice del processo amministrativo determina rallentamenti del procedimento e alimenta contenzioso prima che la s.a. abbia fatto le dovute verifiche sulle autocertificazioni.
2	Non è chiara la soglia per la pubblicazione di tutti gli atti di affidamento anche di importi minimi con SMARTCIG sul Portale ANAC/Osserv. Reg.li e Min. Infrastrutture. Su quest'ultimo è particolarmente onerosa perché non si possiedono tutti i dati il cui inserimento è obbligatoriamente richiesto
7	Generica descrizione degli atti da pubblicare per procedure di affidamenti, pertanto anche agli affidamenti diretti art. 36, c. 2, lett. a).

N°	Soluzioni correttive più frequenti
7	Semplificazione e riduzione debiti informativi.
7	Definizione degli atti da pubblicare per ciascuna fase di gara semplificando per affidamento diretto pubblicazione della sola determina a contrarre
2	Limitare pubblicazione immediata e conseguente possibilità di ricorrere al provvedimento di esclusione delle offerte art 29 c.1

Le criticità relative all'eccesso di debiti informativi sono state considerate ed è stata aumentata l'interoperabilità dei dati prevedendo una sola immissione.

Art. 31 Nomina e compiti del RUP	
N°	Difficoltà più frequenti
11	Conflitto nell'affidamento tra il RUP responsabile del procedimento non avente qualifica dirigenziale che non è dotato di potere di spesa e l'organo decisionale della stazione appaltante.
7	Mancanza di professionalità adeguate per lo svolgimento delle funzioni che il D.Lgs 50/2016 prevede x RUP.
2	Carenza della disciplina delle funzioni del RUP della centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, in caso di gestione delle procedure di appalto in nome e per conto di un altro Ente
11	Carenza della disciplina che distingue le funzioni del RUP nominato ai sensi del D.Lgs 50/2016 con quello nominato ai sensi della L.241/90

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	Definizione dei rapporti tra il RUP della Centrale di committenza o del Soggetto aggregatore, ed il RUP nominato dall'Ente in caso di gestione delle procedure di gara in nome e per conto di un altro Ente.
5	Acquisire la qualifica di <i>project manager</i> comporta una lunga e pesante formazione del personale che, in molti casi, è superata dalla lunga esperienza già acquisita. Si ritiene opportuno consentire il ruolo di RUP anche sulla base dell'esperienza acquisita

Le criticità evidenziate non attengono specificamente al codice, ma alle Linee guida adottate dall'ANAC.

Art. 36 Contratti sottosoglia	
N°	Difficoltà più frequenti
5	Non è chiara l'applicazione del criterio di rotazione degli inviti, per cui un operatore che ha lavorato bene con l'Amministrazione, e che fornisce le garanzie per una buona riuscita del lavoro, se è stato affidatario di una procedura negoziata, potrebbe non essere successivamente invitato.
2	Applicare principio di rotazione inviti al appalti di servizi alla persona ed in particolare sociali dove continuità/qualità rapporto con utenti è elemento qualificante

N°	Soluzioni correttive più frequenti
1	chiarire che procedura con bando per manifestazione di interesse è sufficiente per garantire oltre che pubblicità e trasparenza della procedura anche il rispetto della rotazione inviti
1	Precisazione delle parti o degli articoli del Codice che comunque debbano essere applicati ai procedimenti di aggiudicazione ex art. 36 (ad es. art. 53, art. 80) nonostante ciò non sia stabilito dall'articolo medesimo

La criticità riguarda l'applicazione del criterio di rotazione. Al riguardo, sono intervenute le linee guida n. 4 dell'ANAC che hanno chiarito il rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, del d.lgs. 50/2016, in modo tale che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente. Pertanto, non si tratta di divieto assoluto o di automatismo.

Le Tabelle che seguono offrono un riepilogo dei principali risultati della consultazione per argomento.

Contenuto polizze (artt. 24, 31, 103 e 104)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / "si+n°"
MIT	27	13	12	133	0	0	354	0	0	514	13	12	5,3	16,9
Basilicata	0	0	0	11	0	0	5	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	2	34	0	1	19	0	0	56	3	3	5,4	8,1
Campania	4	2	2	29	1	1	31	3	1	64	6	4	6,3	12,1
Emilia-Romagna	8	6	4	57	0	0	44	0	0	109	6	4	7,3	12,3
Friuli-Venezia Giulia	4	3	3	35	0	0	25	0	0	64	3	3	6,3	10,3
Lazio	4	3	2	25	1	0	24	3	0	53	7	2	7,5	13,8
Liguria	12	12	12	14	0	0	11	0	0	37	12	12	32,4	46,2
Lombardia	17	11	8	172	2	1	99	0	0	288	13	9	5,9	9,0
Marche	4	3	3	12	0	0	13	0	0	29	3	3	13,8	25,0
Molise	1	0	1	8	0	0	8	0	0	17	0	1	5,9	11,1
Piemonte	3	2	2	46	0	0	25	1	0	74	3	2	4,1	6,1

Puglia	3	2	1	52	0	0	33	1	1	88	3	2	3,4	5,5
Sardegna	8	5	3	34	1	1	26	0	0	68	6	4	11,8	19,0
Sicilia	4	4	2	16	0	0	21	1	1	41	5	3	9,8	20,0
Toscana	9	9	9	29	0	1	15	0	0	53	9	10	17,0	23,7
Umbria	2	1	0	18	0	0	20	0	0	40	1	0	5,0	10,0
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	48	1	1	41	3	2	97	11	8	8,2	14,3
Totale complessivo	121	86	71	777	6	6	820	12	5	1718	104	82	7,0	13,5

Affidamenti di importo inferiore a
40.000€ (art.36)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si+n o")
MIT	114	64	48	205	0	0	195	0	0	514	64	48	22,2	35,7
Basilicata	6	5	6	8	0	0	2	0	0	16	5	6	37,5	42,9
Calabria	13	12	6	37	0	0	6	1	0	56	13	6	23,2	26,0
Campania	24	18	7	31	1	0	9	1	1	64	20	8	37,5	43,6
Emilia-Romagna	38	34	27	49	3	1	22	0	0	109	37	28	34,9	43,7
Friuli-Venezia Giulia	28	24	16	32	0	0	4	0	0	64	24	16	43,8	46,7
Lazio	16	11	5	28	0	0	9	1	1	53	12	6	30,2	36,4
Liguria	15	12	11	21	0	0	1	0	0	37	12	11	40,5	41,7
Lombardia	72	58	37	194	5	3	22	0	0	288	63	40	25,0	27,1
Marche	8	7	4	18	0	0	3	0	0	29	7	4	27,6	30,8
Molise	4	1	1	10	0	0	3	0	0	17	1	1	23,5	28,6
Piemonte	23	20	20	44	2	0	7	0	0	74	22	20	31,1	34,3
Puglia	14	12	6	64	1	1	10	1	0	88	14	7	15,9	17,9
Sardegna	24	20	16	35	0	0	9	0	0	68	20	16	35,3	40,7
Sicilia	8	5	3	30	2	0	3	0	0	41	7	3	19,5	21,1
Toscana	21	20	19	30	2	1	2	0	0	53	22	20	39,6	41,2
Umbria	15	14	9	17	0	0	8	0	0	40	14	9	37,5	46,9
Valle d'Aosta	4	3	2	5	0	0	1	0	0	10	3	2	40,0	44,4
Veneto	41	39	31	45	3	1	11	0	0	97	42	32	42,3	47,7
Totale complessivo	488	379	274	903	19	7	327	4	2	1718	402	283	28,4	35,1

Modalità di selezione degli operatori economici tramite indagini di mercato ed elenchi (art. 36)

	Ha riscontrato criticità (Sì)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "sì" su totale	% "sì" / ("sì"+n°)
MIT	95	34	48	183	0	0	236	0	0	514	34	48	18,5	34,2
Basilicata	4	2	2	10	1	0	2	0	0	16	3	2	25,0	28,6
Calabria	14	5	7	30	0	0	12	1	1	56	6	8	25,0	31,8
Campania	16	3	8	28	1	0	20	2	1	64	6	9	25,0	36,4
Emilia-Romagna	42	29	35	46	0	5	21	0	1	109	29	41	38,5	47,7
Friuli-Venezia Giulia	19	9	12	35	1	0	10	0	0	64	10	12	29,7	35,2
Lazio	15	2	7	29	1	0	9	0	0	53	3	7	28,3	34,1
Liguria	20	16	16	12	0	0	5	0	0	37	16	16	54,1	62,5
Lombardia	76	42	63	170	0	7	42	0	0	288	42	70	26,4	30,9
Marche	12	6	12	11	0	0	6	0	0	29	6	12	41,4	52,2
Molise	7	3	3	6	0	0	4	0	0	17	3	3	41,2	53,8
Piemonte	20	10	15	40	0	0	14	1	0	74	11	15	27,0	33,3
Puglia	22	6	9	56	1	0	10	0	0	88	7	9	25,0	28,2
Sardegna	24	15	18	32	0	0	12	0	0	68	15	18	35,3	42,9
Sicilia	10	1	3	24	0	0	7	0	0	41	1	3	24,4	29,4
Toscana	21	15	19	23	0	0	9	0	0	53	15	19	39,6	47,7
Umbria	18	12	16	15	0	0	7	0	0	40	12	16	45,0	54,5
Valle d'Aosta	3	0	2	3	0	0	4	0	0	10	0	2	30,0	50,0
Veneto	30	18	29	53	0	3	14	1	2	97	19	34	30,9	36,1
Totale complessivo	468	228	324	806	5	15	444	5	5	1718	238	344	27,2	36,7

Affidamento opere di urbanizzazione secondaria sotto soglia (art. 36, comma 3)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	2	1	0	113	0	0	399	0	0	514	1	0	0,4	1,7
Basilicata	0	0	0	2	0	0	14	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	14	0	0	42	2	0	56	2	0	0,0	0,0
Campania	2	1	1	19	0	0	43	1	1	64	2	2	3,1	9,5
Emilia-Romagna	4	3	2	20	2	0	85	0	0	109	5	2	3,7	16,7
Friuli-Venezia Giulia	1	1	1	18	0	0	45	0	0	64	1	1	1,6	5,3
Lazio	1	1	0	13	1	1	39	0	0	53	2	1	1,9	7,1
Liguria	3	3	1	10	0	0	24	0	0	37	3	1	8,1	23,1
Lombardia	7	3	2	67	2	1	214	4	0	288	9	3	2,4	9,5
Marche	1	1	1	7	0	0	21	0	0	29	1	1	3,4	12,5
Molise	0	0	0	7	0	0	10	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	16	0	0	58	1	0	74	1	0	0,0	0,0
Puglia	3	1	1	19	0	0	66	0	0	88	1	1	3,4	13,6
Sardegna	0	0	0	18	0	0	50	0	0	68	0	0	0,0	0,0
Sicilia	1	1	0	9	0	0	31	0	0	41	1	0	2,4	10,0
Toscana	1	1	1	11	0	0	41	1	1	53	2	2	1,9	8,3
Umbria	0	0	0	13	0	0	27	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	1	1	1	13	1	0	83	0	0	97	2	1	1,0	7,1
Totale complessivo	27	18	11	391	6	2	1300	9	2	1718	33	15	1,6	6,5

Verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel sotto
soglia (art. 36)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critici- tà	n° suggerimen- ti correttivi	n°	n° indica- zioni critici- tà	n° suggeri- menti corretti vi	n°	n° indica- zioni critici- tà	n° suggeri- menti corretti vi	n°	n° indica- zioni critici- tà	n° sugg- erimen- ti corret- tivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n o)
MIT	96	53	38	180	0	0	238	0	0	514	53	38	18,7	34,8
Basilicata	3	2	0	10	0	0	3	0	0	16	2	0	18,8	23,1
Calabria	7	6	3	37	1	1	12	3	2	56	10	6	12,5	15,9
Campania	14	8	5	34	0	0	16	1	0	64	9	5	21,9	29,2
Emilia- Romagna	27	22	14	46	1	0	36	4	4	109	27	18	24,8	37,0
Friuli-Venezia Giulia	16	10	8	38	0	0	10	1	1	64	11	9	25,0	29,6
Lazio	15	8	3	26	0	0	12	2	3	53	10	6	28,3	36,6
Liguria	10	7	6	22	0	0	5	1	1	37	8	7	27,0	31,3
Lombardia	58	45	32	186	2	0	44	7	3	288	54	35	20,1	23,8
Marche	6	6	6	16	0	0	7	0	0	29	6	6	20,7	27,3
Molise	4	3	3	9	0	0	4	1	1	17	4	4	23,5	30,8
Piemonte	15	13	10	46	1	1	13	3	1	74	17	12	20,3	24,6
Puglia	14	11	6	55	2	1	19	1	0	88	14	7	15,9	20,3
Sardegna	13	12	11	34	0	0	21	3	2	68	15	13	19,1	27,7
Sicilia	9	6	3	20	1	0	12	0	0	41	7	3	22,0	31,0
Toscana	12	10	9	35	1	0	6	1	1	53	12	10	22,6	25,5
Umbria	11	8	4	20	0	0	9	1	1	40	9	5	27,5	35,5
Valle d'Aosta	3	2	2	2	0	0	5	1	0	10	3	2	30,0	60,0
Veneto	30	25	22	55	4	0	12	2	0	97	31	22	30,9	35,3
Totale complessivo	363	257	185	871	13	3	484	32	20	1718	302	208	21,1	29,4

Ricorso ad una centrale di committenza, ad una stazione unica appaltante o a soggetti aggregatori (artt. 37 e 38)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	27	13	10	133	0	0	354	0	0	514	13	10	5,3	16,9
Basilicata	3	1	1	7	0	0	6	0	0	16	1	1	18,8	30,0
Calabria	10	6	3	26	1	1	20	1	0	56	8	4	17,9	27,8
Campania	9	4	3	25	0	0	30	2	2	64	6	5	14,1	26,5
Emilia-Romagna	26	21	11	52	0	0	31	1	0	109	22	11	23,9	33,3
Friuli-Venezia Giulia	13	7	5	27	0	1	24	3	1	64	10	7	20,3	32,5
Lazio	10	8	4	19	0	0	24	0	1	53	8	5	18,9	34,5
Liguria	8	7	5	19	1	1	10	0	0	37	8	6	21,6	29,6
Lombardia	42	34	17	124	3	3	122	4	1	288	41	21	14,6	25,3
Marche	5	4	1	15	0	0	9	1	1	29	5	2	17,2	25,0
Molise	6	3	3	8	0	0	3	0	0	17	3	3	35,3	42,9
Piemonte	10	8	5	31	0	0	33	1	0	74	9	5	13,5	24,4
Puglia	15	13	10	35	0	0	38	1	0	88	14	10	17,0	30,0
Sardegna	15	13	11	20	0	0	33	1	1	68	14	12	22,1	42,9
Sicilia	9	7	2	14	1	0	18	0	0	41	8	2	22,0	39,1
Toscana	11	9	6	21	2	1	21	1	1	53	12	8	20,8	34,4
Umbria	5	4	2	20	0	0	15	0	0	40	4	2	12,5	20,0
Valle d'Aosta	1	1	0	5	0	0	4	1	1	10	2	1	10,0	16,7
Veneto	22	21	12	31	2	1	44	1	0	97	24	13	22,7	41,5
Totale complessivo	247	184	111	632	10	8	839	18	9	1718	212	128	14,4	28,1

Livello di progettazione richiesto per gli interventi di manutenzione
(art. 59, comma 1)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	13	8	7	107	0	0	394	0	0	514	8	7	2,5	10,8
Basilicata	3	0	1	6	0	0	7	0	0	16	0	1	18,8	33,3
Calabria	2	2	0	20	0	0	34	3	0	56	5	0	3,6	9,1
Campania	3	1	1	21	0	0	40	3	2	64	4	3	4,7	12,5
Emilia-Romagna	9	7	6	32	3	0	68	0	0	109	10	6	8,3	22,0
Friuli-Venezia Giulia	12	9	6	21	0	0	31	0	0	64	9	6	18,8	36,4
Lazio	3	2	1	16	0	0	34	0	1	53	2	2	5,7	15,8
Liguria	13	13	12	11	0	0	13	1	1	37	14	13	35,1	54,2
Lombardia	24	20	14	97	0	0	167	8	4	288	28	18	8,3	19,8
Marche	0	0	0	11	0	0	18	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	9	0	0	8	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	4	3	2	22	0	0	48	1	0	74	4	2	5,4	15,4
Puglia	7	5	5	25	0	0	56	0	0	88	5	5	8,0	21,9
Sardegna	6	6	5	22	0	0	40	2	3	68	8	8	8,8	21,4
Sicilia	2	2	1	20	0	0	19	0	0	41	2	1	4,9	9,1
Toscana	5	4	2	19	0	0	29	1	1	53	5	3	9,4	20,8
Umbria	3	2	1	11	0	0	26	1	1	40	3	2	7,5	21,4
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	12	9	8	25	2	0	60	1	1	97	12	9	12,4	32,4
Totale complessivo	121	93	72	498	5	0	1099	21	14	1718	119	86	7,0	19,5

Livello di progettazione nella procedura competitiva con negoziazione e nel dialogo competitivo (art. 62 e 64)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	4	3	2	81	0	0	429	0	0	514	3	2	0,8	4,7
Basilicata	0	0	0	3	0	0	13	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	0	0	0	11	0	0	45	1	0	56	1	0	0,0	0,0
Campania	0	0	0	15	0	0	49	2	3	64	2	3	0,0	0,0
Emilia-Romagna	1	0	0	19	1	0	89	0	0	109	1	0	0,9	5,0
Friuli-Venezia Giulia	1	0	0	18	1	0	45	0	0	64	1	0	1,6	5,3
Lazio	0	0	0	15	0	0	38	0	1	53	0	1	0,0	0,0
Liguria	1	0	0	9	0	0	27	0	0	37	0	0	2,7	10,0
Lombardia	4	3	1	56	1	0	228	2	0	288	6	1	1,4	6,7
Marche	0	0	0	7	0	0	22	0	0	29	0	0	0,0	0,0
Molise	0	0	0	5	0	0	12	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	0	0	0	11	0	0	63	0	0	74	0	0	0,0	0,0
Puglia	0	0	0	18	0	0	70	0	0	88	0	0	0,0	0,0
Sardegna	3	1	0	14	0	0	51	0	0	68	1	0	4,4	17,6
Sicilia	0	0	0	14	0	0	27	0	0	41	0	0	0,0	0,0
Toscana	0	0	0	12	0	0	41	0	0	53	0	0	0,0	0,0
Umbria	0	0	0	11	0	0	29	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	0	0	0	14	1	0	83	0	0	97	1	0	0,0	0,0
Totale complessivo	14	7	3	335	4	0	1369	5	4	1718	16	7	0,8	4,0

Informazioni ai candidati e agli offerenti (art. 76, comma 3 e art. 29, comma 1)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	47	24	18	18	2	0	28	5	0	514	24	18	9,1	20,5
Basilicata	1	1	0	11	0	0	4	0	0	16	1	0	6,3	8,3
Calabria	4	3	2	37	0	0	15	2	1	56	5	3	7,1	9,8
Campania	4	2	2	35	2	1	25	2	1	64	6	4	6,3	10,3
Emilia-Romagna	33	27	22	50	2	0	26	3	0	109	32	22	30,3	39,8
Friuli-Venezia Giulia	11	8	7	41	0	0	12	0	0	64	8	7	17,2	21,2
Lazio	7	4	3	25	0	0	21	0	1	53	4	4	13,2	21,9
Liguria	3	3	1	24	0	0	10	0	0	37	3	1	8,1	11,1
Lombardia	34	27	14	19	2	1	62	2	2	288	30	16	11,8	15,0
Marche	3	3	3	17	0	0	9	1	1	29	4	4	10,3	15,0
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	10	9	8	39	1	0	25	0	0	74	10	8	13,5	20,4
Puglia	7	5	5	61	0	0	20	1	1	88	6	6	8,0	10,3
Sardegna	10	8	6	35	0	0	23	0	0	68	8	6	14,7	22,2
Sicilia	3	2	2	20	0	0	18	2	1	41	4	3	7,3	13,0
Toscana	5	4	3	32	1	1	16	2	2	53	7	6	9,4	13,5
Umbria	5	2	1	22	0	0	13	1	0	40	3	1	12,5	18,5
Valle d'Aosta	0	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	15	13	54	0	0	27	0	0	97	15	13	16,5	22,9
Totale complessivo	203	147	110	892	7	2	623	16	10	1718	170	122	11,8	18,5

RUP e Commissione di gara (art. 77, comma 4)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n o)
MIT	57	30	25	162	0	0	295	0	0	514	30	25	11,1	26,0
Basilicata	4	3	2	8	0	0	4	0	0	16	3	2	25,0	33,3
Calabria	12	10	5	32	0	0	12	3	2	56	13	7	21,4	27,3
Campania	13	7	4	28	1	0	23	3	3	64	11	7	20,3	31,7
Emilia-Romagna	33	29	24	45	3	0	31	4	4	109	36	28	30,3	42,3
Friuli-Venezia Giulia	18	15	11	22	0	1	24	3	2	64	18	14	28,1	45,0
Lazio	9	5	3	27	0	0	17	0	1	53	5	4	17,0	25,0
Liguria	17	17	17	11	0	0	9	1	1	37	18	18	45,9	60,7
Lombardia	62	53	28	152	1	0	74	11	4	288	65	32	21,5	29,0
Marche	10	10	8	12	0	0	7	1	0	29	11	8	34,5	45,5
Molise	4	4	4	8	0	0	5	1	1	17	5	5	23,5	33,3
Piemonte	14	14	5	38	1	0	22	1	0	74	16	5	18,9	26,9
Puglia	17	13	6	49	0	0	22	1	0	88	14	6	19,3	25,8
Sardegna	12	9	7	29	0	0	27	3	2	68	12	9	17,6	29,3
Sicilia	9	6	1	16	0	0	16	0	0	41	6	1	22,0	36,0
Toscana	14	13	11	29	0	0	10	0	0	53	13	11	26,4	32,6
Umbria	14	11	8	15	0	0	11	1	0	40	12	8	35,0	48,3
Valle d'Aosta	0	0	0	8	0	0	2	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	34	30	22	36	0	0	27	4	3	97	34	25	35,1	48,6
Totale complessivo	353	279	191	727	6	1	638	37	23	1718	322	215	20,5	32,7

Motivi di esclusione: quali criticità ha riscontrato nell'individuazione dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 cui fanno riferimento le condanne dell'art. 80, comma 1

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	28	20	20	158	0	0	328	0	0	514	20	20	5,4	15,1
Basilicata	1	0	0	0	0	0	15	0	0	16	0	0	6,3	100,0
Calabria	5	3	2	0	0	0	51	1	0	56	4	2	8,9	100,0
Campania	6	1	1	0	0	0	58	3	2	64	4	3	9,4	100,0
Emilia-Romagna	24	19	8	0	0	0	85	5	0	109	24	8	22,0	100,0
Friuli-Venezia Giulia	8	3	2	0	0	0	56	2	0	64	5	2	12,5	100,0
Lazio	7	4	2	0	0	0	46	0	1	53	4	3	13,2	100,0
Liguria	6	4	4	0	0	0	31	0	0	37	4	4	16,2	100,0
Lombardia	28	20	14	0	0	0	260	1	1	288	21	15	9,7	100,0
Marche	2	2	1	0	0	0	27	0	0	29	2	1	6,9	100,0
Molise	2	1	1	0	0	0	15	0	0	17	1	1	11,8	100,0
Piemonte	5	0	1	0	0	0	69	0	0	74	0	1	6,8	100,0
Puglia	7	5	4	0	0	0	81	1	1	88	6	5	8,0	100,0
Sardegna	7	6	5	0	0	0	61	0	0	68	6	5	10,3	100,0
Sicilia	2	2	1	0	0	0	39	1	0	41	3	1	4,9	100,0
Toscana	7	6	6	0	0	0	46	0	0	53	6	6	13,2	100,0
Umbria	3	2	1	0	0	0	37	1	1	40	3	2	7,5	100,0
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0,0	...
Veneto	17	15	9	0	0	0	80	2	1	97	17	10	17,5	100,0
Totale complessivo	165	113	82	158	0	0	1395	17	7	1718	130	89	9,6	51,1

Verifica dei requisiti di ordine generale e speciale negli affidamenti sopra-soglia (artt. 80, 85, 86, 87)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	43	30	28	112	0	0	359	0	0	514	30	28	8,4	27,7
Basilicata	1	0	0	9	0	0	6	0	0	16	0	0	6,3	10,0
Calabria	5	4	2	14	0	0	37	0	0	56	4	2	8,9	26,3
Campania	3	0	0	25	1	0	36	2	1	64	3	1	4,7	10,7
Emilia-Romagna	19	16	5	29	1	0	61	9	1	109	26	6	17,4	39,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	4	24	0	0	33	0	0	64	3	4	10,9	22,6
Lazio	2	0	0	23	0	0	28	0	1	53	0	1	3,8	8,0
Liguria	5	4	3	17	0	0	15	0	0	37	4	3	13,5	22,7
Lombardia	24	18	15	113	0	0	151	6	4	288	24	19	8,3	17,5
Marche	4	4	4	10	0	0	15	1	1	29	5	5	13,8	28,6
Molise	1	1	1	7	0	0	9	0	0	17	1	1	5,9	12,5
Piemonte	5	4	3	31	0	0	38	0	0	74	4	3	6,8	13,9
Puglia	5	3	2	33	0	0	50	0	0	88	3	2	5,7	13,2
Sardegna	1	1	0	19	0	0	48	0	0	68	1	0	1,5	5,0
Sicilia	3	0	0	12	0	0	26	0	0	41	0	0	7,3	20,0
Toscana	6	5	5	18	0	0	29	1	1	53	6	6	11,3	25,0
Umbria	1	1	0	16	0	0	23	0	0	40	1	0	2,5	5,9
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	1	1	10	1	1	0,0	0,0
Veneto	8	7	5	31	0	0	58	1	1	97	8	6	8,2	20,5
Totale complessivo	143	101	77	545	2	0	1030	21	11	1718	124	88	8,3	20,8

Determinazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / "si+no"
MIT	34	14	8	161	0	0	319	0	0	514	14	8	6,6	17,4
Basilicata	1	0	0	11	0	0	4	0	0	16	0	0	6,3	8,3
Calabria	5	4	2	31	0	0	20	0	0	56	4	2	8,9	13,9
Campania	7	3	2	32	0	0	25	1	1	64	4	3	10,9	17,9
Emilia-Romagna	12	9	5	56	1	0	41	1	1	109	11	6	11,0	17,6
Friuli-Venezia Giulia	7	3	3	27	0	0	30	0	0	64	3	3	10,9	20,6
Lazio	5	0	0	30	0	0	18	0	1	53	0	1	9,4	14,3
Liguria	3	1	1	24	0	0	10	0	0	37	1	1	8,1	11,1
Lombardia	18	11	9	192	1	0	78	3	3	288	15	12	6,3	8,6
Marche	2	2	2	19	0	0	8	0	0	29	2	2	6,9	9,5
Molise	2	0	0	11	0	0	4	0	0	17	0	0	11,8	15,4
Piemonte	6	5	4	50	0	1	18	2	2	74	7	7	8,1	10,7
Puglia	6	2	2	59	0	0	23	0	0	88	2	2	6,8	9,2
Sardegna	9	6	5	31	0	0	28	0	0	68	6	5	13,2	22,5
Sicilia	3	1	1	14	0	0	24	1	0	41	2	1	7,3	17,6
Toscana	7	6	5	30	0	0	16	1	1	53	7	6	13,2	18,9
Umbria	0	0	0	20	0	0	20	0	0	40	0	0	0,0	0,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	14	11	7	53	2	0	30	1	1	97	14	8	14,4	20,9
Totale complessivo	141	78	56	857	4	1	720	10	10	1718	92	67	8,2	14,1

Soccorso istruttorio (art. 83,
comma 9)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	28	20	16	115	0	0	371	0	0	514	20	16	5,4	19,6
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	5	4	0	22	1	1	29	1	1	56	6	2	8,9	18,5
Campania	4	3	3	22	0	1	38	1	0	64	4	4	6,3	15,4
Emilia-Romagna	20	19	13	37	2	0	52	5	4	109	26	17	18,3	35,1
Friuli-Venezia Giulia	8	6	5	24	0	0	32	0	0	64	6	5	12,5	25,0
Lazio	5	4	3	22	0	0	26	0	1	53	4	4	9,4	18,5
Liguria	6	5	2	17	0	0	14	0	0	37	5	2	16,2	26,1
Lombardia	19	17	9	124	0	0	145	6	5	288	23	14	6,6	13,3
Marche	6	6	5	9	0	0	14	0	0	29	6	5	20,7	40,0
Molise	3	3	3	6	0	0	8	0	0	17	3	3	17,6	33,3
Piemonte	8	5	2	31	2	2	35	1	1	74	8	5	10,8	20,5
Puglia	5	3	3	47	0	0	36	0	0	88	3	3	5,7	9,6
Sardegna	6	5	5	25	0	0	37	0	0	68	5	5	8,8	19,4
Sicilia	3	1	1	9	0	0	29	0	0	41	1	1	7,3	25,0
Toscana	5	5	4	25	0	0	23	1	1	53	6	5	9,4	16,7
Umbria	3	3	2	19	0	0	18	0	0	40	3	2	7,5	13,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	13	11	24	1	0	57	2	1	97	16	12	16,5	40,0
Totale complessivo	150	122	87	592	6	4	976	17	14	1718	145	105	8,7	20,2

Garanzie per la partecipazione alla
procedura (art. 93)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / (si+n°)
MIT	29	13	11	155	0	0	330	0	0	514	13	11	5,6	15,8
Basilicata	1	0	0	12	0	0	3	0	0	16	0	0	6,3	7,7
Calabria	3	2	1	33	0	0	20	0	0	56	2	1	5,4	8,3
Campania	8	4	3	28	0	0	28	2	1	64	6	4	12,5	22,2
Emilia-Romagna	16	15	10	60	1	0	33	7	4	109	23	14	14,7	21,1
Friuli-Venezia Giulia	6	4	3	36	0	0	22	0	0	64	4	3	9,4	14,3
Lazio	5	0	0	28	0	0	20	1	2	53	1	2	9,4	15,2
Liguria	7	6	5	22	0	0	8	0	0	37	6	5	18,9	24,1
Lombardia	24	19	12	192	2	1	72	2	2	288	23	15	8,3	11,1
Marche	3	3	1	17	0	0	9	0	0	29	3	1	10,3	15,0
Molise	0	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	0,0	0,0
Piemonte	8	5	4	46	0	0	20	0	0	74	5	4	10,8	14,8
Puglia	9	4	4	53	0	0	26	1	1	88	5	5	10,2	14,5
Sardegna	6	4	2	34	0	0	28	1	0	68	5	2	8,8	15,0
Sicilia	4	1	1	20	0	0	17	1	1	41	2	2	9,8	16,7
Toscana	4	1	1	28	1	0	21	0	0	53	2	1	7,5	12,5
Umbria	3	2	1	20	0	0	17	0	0	40	2	1	7,5	13,0
Valle d'Aosta	0	0	0	6	0	0	4	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	16	14	10	54	0	0	27	1	1	97	15	11	16,5	22,9
Totale complessivo	152	97	69	854	4	1	712	16	12	1718	117	82	8,8	15,1

Calcolo della soglia di anomalia (art. 97, comma 2)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni critiche	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	56	39	29	109	0	0	349	0	0	514	39	29	10,9	33,9
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	1	1	16	1	1	0,0	0,0
Calabria	7	6	3	19	0	0	30	0	0	56	6	3	12,5	26,9
Campania	6	4	3	23	0	0	35	3	2	64	7	5	9,4	20,7
Emilia-Romagna	29	27	19	31	3	0	49	8	6	109	38	25	26,6	48,3
Friuli-Venezia Giulia	17	14	10	18	1	0	29	0	0	64	15	10	26,6	48,6
Lazio	8	5	5	14	1	0	31	1	1	53	7	6	15,1	36,4
Liguria	6	5	5	16	0	0	15	1	1	37	6	6	16,2	27,3
Lombardia	42	36	24	106	2	1	140	5	3	288	43	28	14,6	28,4
Marche	6	5	5	9	0	0	14	0	0	29	5	5	20,7	40,0
Molise	3	3	2	4	0	0	10	0	0	17	3	2	17,6	42,9
Piemonte	16	16	11	21	0	2	37	1	1	74	17	14	21,6	43,2
Puglia	9	6	5	35	0	0	44	0	1	88	6	6	10,2	20,5
Sardegna	6	6	3	24	1	1	38	0	0	68	7	4	8,8	20,0
Sicilia	2	1	0	18	0	0	21	1	1	41	2	1	4,9	10,0
Toscana	11	10	9	20	0	0	22	1	1	53	11	10	20,8	35,5
Umbria	6	4	1	15	0	1	19	0	0	40	4	2	15,0	28,6
Valle d'Aosta	0	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	31	27	20	25	0	0	41	3	1	97	30	21	32,0	55,4
Totale complessivo	261	214	154	521	8	5	936	25	19	1718	247	178	15,2	33,4

Procedure relative al
subappalto (art.105)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti corretti	% "si" su totale	% "si" / ("si+n°")
MIT	38	29	24	113	0	0	363	0	0	514	29	24	7,4	25,2
Basilicata	0	0	0	10	0	0	6	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	3	1	16	0	0	37	0	0	56	3	1	5,4	15,8
Campania	1	1	1	19	0	1	44	2	1	64	3	3	1,6	5,0
Emilia-Romagna	20	17	10	39	2	1	50	4	1	109	23	12	18,3	33,9
Friuli-Venezia Giulia	6	3	4	22	0	0	36	1	0	64	4	4	9,4	21,4
Lazio	8	5	2	17	0	0	28	2	2	53	7	4	15,1	32,0
Liguria	12	11	7	9	0	0	16	1	1	37	12	8	32,4	57,1
Lombardia	19	15	12	130	0	1	139	1	1	288	16	14	6,6	12,8
Marche	7	6	4	8	0	0	14	0	0	29	6	4	24,1	46,7
Molise	1	1	1	10	0	0	6	0	0	17	1	1	5,9	9,1
Piemonte	5	4	4	28	0	0	41	2	1	74	6	5	6,8	15,2
Puglia	4	1	1	28	0	0	56	0	0	88	1	1	4,5	12,5
Sardegna	6	2	2	22	0	0	40	2	2	68	4	4	8,8	21,4
Sicilia	2	1	1	19	1	0	20	0	0	41	2	1	4,9	9,5
Toscana	9	8	6	19	0	0	25	0	0	53	8	6	17,0	32,1
Umbria	3	2	0	18	0	0	19	0	0	40	2	0	7,5	14,3
Valle d'Aosta	0	0	0	3	0	0	7	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	24	21	16	37	1	0	36	0	0	97	22	16	24,7	39,3
Totale complessivo	168	130	96	567	4	3	983	15	9	1718	149	108	9,8	22,9

Varianti negli appalti (art. 105) e nelle concessioni (art. 175)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si" + "no")
MIT	17	12	7	89	0	0	408	0	0	514	12	7	3,3	16,0
Basilicata	0	0	0	9	0	0	7	0	0	16	0	0	0,0	0,0
Calabria	3	2	1	14	0	0	39	1	0	56	3	1	5,4	17,6
Campania	1	1	1	14	0	1	49	1	0	64	2	2	1,6	6,7
Emilia-Romagna	15	15	11	23	1	0	71	2	2	109	18	13	13,8	39,5
Friuli-Venezia Giulia	6	4	2	17	0	0	41	0	0	64	4	2	9,4	26,1
Lazio	3	1	0	10	0	0	40	1	1	53	2	1	5,7	23,1
Liguria	12	12	9	10	0	0	15	0	0	37	12	9	32,4	54,5
Lombardia	17	15	11	79	1	2	192	2	1	288	18	14	5,9	17,7
Marche	3	2	2	11	0	0	15	0	0	29	2	2	10,3	21,4
Molise	2	2	2	7	0	0	8	0	0	17	2	2	11,8	22,2
Piemonte	3	3	2	22	0	0	49	2	1	74	5	3	4,1	12,0
Puglia	4	3	3	20	0	0	64	0	0	88	3	3	4,5	16,7
Sardegna	4	4	2	17	0	0	47	0	0	68	4	2	5,9	19,0
Sicilia	2	1	1	17	0	0	22	0	0	41	1	1	4,9	10,5
Toscana	3	3	3	15	0	0	35	0	0	53	3	3	5,7	16,7
Umbria	2	2	0	13	0	0	25	0	0	40	2	0	5,0	13,3
Valle d'Aosta	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	0,0	0,0
Veneto	10	8	7	25	2	2	62	3	2	97	13	11	10,3	28,6
Totale complessivo	107	90	64	414	4	5	1197	12	7	1718	106	76	6,2	20,5

Applicazione dello strumento della Finanza di Progetto sia per i lavori che per i servizi (art. 183 comma 15 e art. 179 comma 3)

	Ha riscontrato criticità (Si)			Non ha riscontrato criticità (No)			Non sa/ non indica			Totale			Indici criticità	
	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	n°	n° indicazioni criticità	n° suggerimenti correttivi	% "si" su totale	% "si" / ("si"+n°)
MIT	0	0	0	0	0	0	437	73	4	514	0	0	0,0	..
Basilicata	0	0	0	0	0	0	10	6	0	16	0	0	0,0	..
Calabria	0	0	0	1	1	1	47	8	1	56	3	0	0,0	0,0
Campania	1	0	0	3	0	0	52	12	0	64	3	1	1,6	25,0
Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	93	15	1	109	0	0	0,0	..
Friuli-Venezia Giulia	0	0	3	0	0	3	50	11	3	64	3	3	0,0	..
Lazio	1	0	0	0	0	0	45	8	0	53	0	1	1,9	100,0
Liguria	0	0	0	0	0	0	31	6	0	37	0	0	0,0	..
Lombardia	0	0	2	0	1	6	236	45	7	288	7	2	0,0	..
Marche	0	0	0	0	0	0	22	7	0	29	0	0	0,0	..
Molise	1	0	0	1	0	0	12	5	0	17	1	1	5,9	50,0
Piemonte	0	0	1	0	0	2	59	13	2	74	2	1	0,0	..
Puglia	0	0	0	0	0	0	74	13	1	88	0	0	0,0	..
Sardegna	0	0	0	0	0	0	60	8	0	68	0	0	0,0	..
Sicilia	0	0	0	0	0	1	28	12	1	41	1	0	0,0	..
Toscana	1	0	1	1	0	1	43	9	1	53	2	2	1,9	50,0
Umbria	0	0	1	0	0	1	27	12	1	40	1	1	0,0	..
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0	9	1	0	10	0	0	0,0	..
Veneto	1	0	1	1	1	2	82	13	2	97	4	2	1,0	50,0
Totale complessivo	5	0	9	7	3	17	1417	277	24	1718	27	14	0,3	41,7

	indicazioni di criticità libere			suggerimenti correttivi		
	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale	n° (prima opzione)	n° (seconda opzione)	totale
MIT	47	21	68	34	17	51
Basilicata	2	0	2	1	0	1
Calabria	6	2	8	4	1	5
Campania	14	5	19	7	3	10
Emilia-Romagna	33	18	51	26	14	40
Friuli-Venezia Giulia	8	2	10	5	2	7
Lazio	9	2	11	7	3	10
Liguria	11	4	15	12	4	16
Lombardia	38	14	52	30	13	43
Marche	7	2	9	4	2	6
Molise	0	0	0	0	0	0
Piemonte	9	3	12	7	3	10
Puglia	13	3	16	7	3	10
Sardegna	15	8	23	11	7	18
Sicilia	4	2	6	2	2	4
Toscana	12	7	19	9	6	15
Umbria	6	2	8	5	2	7
Valle d'Aosta	0	0	0	0	0	0
Veneto	29	13	42	21	10	31
Totale complessivo	263	108	371	192	92	284

